

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
85/C 248/01	n. 1103/84 dell'on. Niall Andrews alla Commissione Oggetto: Aiuti al Vietnam	1
85/C 248/02	n. 1328/84 dell'on. David Martin alla Commissione Oggetto: Concessione di aiuti umanitari al Vietnam Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1103/84 e n. 1328/84	1 1
85/C 248/03	n. 1803/84 dell'on. Jeanette Oppenheim alla Commissione Oggetto: Durata della procedura per la registrazione di marchi in Italia (riposta complementare)	2
85/C 248/04	n. 1833/84 dell'on. Christiane Scrivener alla Commissione Oggetto: Insediamento nel Regno Unito di una unità di produzione di macchine utensili da parte di una società giapponese	2
85/C 248/05	n. 1933/84 degli on. Dorothee Piermont, Bram van der Lek e Else Hammerich alla Commissione Oggetto: Il cosiddetto « Scandalo dell'olio » verificatosi in Spagna nel 1981 « Sindrome toxico »	3
85/C 248/06	n. 2047/84 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Spedizione di beni culturali tra stati membri	4
85/C 248/07	n. 2212/84 dell'on. Gabriele Peus alla Commissione Oggetto: Liquidazione delle spese mediche da parte delle casse malattia nella Comunità	5
85/C 248/08	n. 2232/84 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Centro di Berlino e Fondazione di Dublino	5

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
85/C 248/09	n. 2242/84 dell'on. Michel Debatisse alla Commissione Oggetto: Costo globale dell'ampliamento	6
85/C 248/10	n. 2250/84 dell'on. Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Compagnie di assicurazione in Grecia	6
85/C 248/11	n. 2252/84 dell'on. Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Finanziamento della politica delle strutture agricole	6
85/C 248/12	n. 2302/84 dell'on. Richard Cottrell alla Commissione Oggetto: Importazioni di pneumatici per autoveicoli	7
85/C 248/13	n. 2317/84 dell'on. John Taylor alla Commissione Oggetto: Contributi CEE a favore dell'Organizzazione per la cooperazione nord-sud	8
85/C 248/14	n. 2368/84 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Cooperazione nel settore dell'istruzione	8
85/C 248/15	n. 2403/84 dell'on. Rudolf Wedeking alla Commissione Oggetto: Ordinazioni per l'acquisto di libri in lingua tedesca	9
85/C 248/16	n. 2417/84 dell'on. Silvester Barrett alla Commissione Oggetto: Programma di sviluppo integrato per il Kerry sudoccidentale	10
85/C 248/17	n. 2422/84 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Terza convenzione di Lomé	10
85/C 248/18	n. 2433/84 di Lady Elles alla Commissione Oggetto: Formulare di dichiarazione doganale	10
85/C 248/19	n. 2462/84 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Assicurazione malattia di coniugi di funzionari della CEE dopo il divorzio	11
85/C 248/20	n. 2492/84 dell'on. Dorothee Piermont alla Commissione Oggetto: Pseudo « fascismo » dei Verdi tedeschi	11
85/C 248/21	n. 2501/84 dell'on. Frank Schwalba-Hoth al Consiglio Oggetto: Validità dei lasciapassare rilasciati dalle autorità belghe	12
85/C 248/22	n. 3/85 dell'on. Peter Price alla Commissione Oggetto: Politica dell'informazione	12
85/C 248/23	n. 13/85 dell'on. Konstatinos Stravrou alla Commissione Oggetto: Denominazioni dei formaggi	13
85/C 248/24	n. 63/85 dell'on. Andrew Pearce alla Commissione Oggetto: Ritenuta fiscale applicata dalla Repubblica federale di Germania sui dividendi da versare alle società madri aventi la loro sede in altri stati membri	13
85/C 248/25	n. 92/85 dell'on. Alain Carignon alla Commissione Oggetto: Licenziamento ed assunzione di quadri scientifici	14
85/C 248/26	n. 93/85 dell'on. Gordon Adam alla Commissione Oggetto: Contributi a progetti turistici	14
85/C 248/27	n. 105/85 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Trasporto di scorie radioattive	15
85/C 248/28	n. 113/85 dell'on. Marijke Van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Costituzione di un Fondo europeo per il capitale di rischio	15
85/C 248/29	n. 122/85 dell'on. Karel De Gucht alla Commissione Oggetto: Proroga del regime delle aree di sviluppo a favore dello Hageland	16

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
85/C 248/30	n. 132/85 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Eccedenze alimentari locali e forniture di aiuti alimentari in Africa.	16
85/C 248/31	n.145/85 dell'on. Karel Van Miert alla Commissione Oggetto: Affidamento e sottrazione di minori al di là delle frontiere nazionali.	17
85/C 248/32	n. 191/85 dell'on. Willy Kuijpers alla Commissione Oggetto: Esportazione di pesticidi verso paesi del Terzo Mondo.	18
85/C 248/33	n. 202/85 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Prezzo del cacao	19
85/C 248/34	n. 232/85 dell'on. Ray Mac Sharry alla Commissione Oggetto: Finanziamento dei programmi mediterranei integrati	19
85/C 248/35	n. 247/85 dell'on. Benjamin Visser alla Commissione Oggetto: Vendita di battelli della navigazione interna a paesi terzi	20
85/C 248/36	n. 254/84 dell'on. Tom Normanton al Consiglio Oggetto: Diritto dei cittadini dell' Europa di possedere beni immobiliari nella CCE.	20
85/C 248/37	n. 286/85 dell'on. Daniel Ducarme alla Commissione Oggetto: Fiscalità	20
85/C 248/38	n. 327/85 dell'on. Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Nesso tra la distanza abitazione-sede di lavoro e l'insorgere di malattie, assenteismo e problemi familiari	21
85/C 248/39	n. 330/85 degli on. Johanna Maij-Weggen e Yvonne van Rooy alla Commissione Oggetto: Inquinamento della Mosa	21
85/C 248/40	n. 398/85 dell'on. Francois Roelants du Vivier alla Commissione Oggetto: Incidenti nel trasporto di sostanze pericolose	22
85/C 248/41	n. 544/85 dell'on. Luc Beyer de Ryke alla Commissione Oggetto: Trasporti su strada di prodotti pericolosi. Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 398/85 e n. 544/85.	22
85/C 248/42	n. 410/85 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Trasporto di animali vivi	23
85/C 248/43	n. 423/85 dell'on. Hans-Jürgen Zahorka alla Consiglio Oggetto: Rapido disbrigo delle formalità all'entrata dell'aeroporto di Bruxelles.	23
85/C 248/44	n. 433/85 dell'on. James Provan alla Commissione Oggetto: La società John Deere	24
85/C 248/45	n. 441/85 dell'on. Marijke van Hemeldonck alla Commissione Oggetto: Progetto di legge francese antitrust	24
85/C 248/46	n. 460/85 dell'on. Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Difficoltà per le restituzioni dell'IVA in Italia	25
85/C 248/47	n. 467/85 dell'on. Gerhard Schmid al Consiglio Oggetto: Necessità alimentari urgenti in Etiopia	25
85/C 248/48	n. 470/85 dell'on. Andrew Pearce al Consiglio Oggetto: Franchigia dalle imposte riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori	26
85/C 248/49	n. 491/85 dell'on. James Provan alla Commissione Oggetto: La John Deere	27

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
85/C 248/50	n. 537/85 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Progetti in America centrale e del sud	27
85/C 248/51	n. 635/85 dell'on. Georges Sutra de Germa al Consiglio Oggetto: Tariffa speciale all'orticoltura dei Paesi Bassi	28
85/C 248/52	n. 723/85 dell'on. Beata Brookes al Consiglio Oggetto: Misure comunitarie specifiche in favore di zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento	28
85/C 248/53	n. 732/85 dell'on. Caroline Jackson al Consiglio Oggetto: Applicazione del regolamento Cites	28
85/C 248/54	n. 744/85 dell'on. Thomas Megahy al Consiglio Oggetto: Crediti al consumatore	29

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1103/84
 dell'on. Niall Andrews (RDE — IRL)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (19 novembre 1984)
 (85/C 248/01)

Oggetto: Aiuti al Vietnam

Intende la Commissione indicare quale tipo di azione essa ha intrapreso per dare attuazione alla risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 1984 (doc. 1-1344/83) relativa agli aiuti umanitari al Vietnam?

Intende inoltre la Commissione dichiarare qual è la sua posizione per quanto riguarda programmi di aiuti alimentari, di aiuto di emergenza e umanitari nel Vietnam, sottoposti ad essa da organizzazioni non governative, da cofinanziare nel quadro del sistema di cofinanziamento della Commissione?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1328/84
 dell'on. David Martin (S — GB)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (3 dicembre 1984)
 (85/C 248/02)

Oggetto: Concessione di aiuti umanitari al Vietnam

La Commissione ha dichiarato che purché vengano garantiti adeguati controlli, intende accordare nuovamente gli aiuti alimentari al Vietnam. Vuole la Commissione specificare quali aiuti alimentari sono stati inviati

al Vietnam nel 1984 e quali sono previsti per il 1985? Intende inoltre la Commissione indicare altri aiuti umanitari, di qualsiasi tipo, previsti per il Vietnam?

Risposta comune data dal sig. Cheysson
 in nome della Commissione
 (1° luglio 1985)

Sul ripristino del rifornimento di aiuto alimentare al Vietnam, la Commissione rinvia gli onorevoli parlamentari alle risposte che essa ha fornito alle seguenti interrogazioni scritte:

- n. 1326/80 dell'on. Glinne, GU n. C 88 del 21. 4. 1981, pag. 1,
- n. 1329/81 dell'on. Denis, GU n. C 82 dell'1. 4. 1982, pag. 6,
- n. 1967/81 dell'on. Thomas, GU n. C 225 del 30. 8. 1982, pag. 2,
- n. 55/82 dell'on. Cousté, GU n. C 225 del 30. 8. 1982, pag. 3,
- n. 1598/82 dell'on. Lizin, GU n. C 93 del 7. 4. 1983, pag. 8.

La Commissione è invece disposta a esaminare favorevolmente richieste di aiuti umanitari che per loro natura vadano a diretto beneficio della popolazione vietnamita (vedi in particolare il punto 5 della risoluzione del 17 febbraio 1984 del Parlamento europeo). In questo contesto essa ha accordato in varie occasioni, sin dal 1979, aiuti da inoltrare tramite organizzazioni internazionali o non governative.

In particolare la Commissione ha appena deciso di concedere un aiuto alimentare d'urgenza di 300 t di latte scremato in polvere e di 100 t di pesce essiccato a favore delle vittime del tifone Agnese. Questo aiuto verrà inviato tramite l'Unicef.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1803/84

dell'on. Jeanette Oppenheim (ED — DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 aprile 1985)

(85/C 248/03)

Oggetto: Durata della procedura per la registrazione di marchi in Italia

È noto alla Commissione che le imprese di altri stati membri che desiderano registrare marchi in Italia vengono discriminate dalle autorità italiane, le quali per l'espletamento delle loro pratiche di registrazione impiegano tempi eccezionalmente lunghi, tanto che spesso dopo un eventuale riconoscimento la durata della registrazione è quasi scaduta? Cosa intende intraprendere la Commissione onde eliminare questo ostacolo tecnico agli scambi che è chiaramente contrario alle disposizioni del trattato di Roma?

Risposta complementare data da Lord Cockfield in nome della Commissione

(27 giugno 1985)

A complemento della sua risposta dell'11 marzo 1985⁽¹⁾, la Commissione informa l'onorevole parlamentare che, stando ai risultati della propria inchiesta, il periodo che intercorre fra la data di presentazione delle richieste di marchio e la loro registrazione è uguale per le domande presentate da imprese italiane e da imprese di altri stati membri. È vero che attualmente tali periodi sono esageratamente lunghi e durano vari anni. Tuttavia le autorità italiane controllano che la procedura di registrazione dei marchi si svolga nel rigoroso rispetto della priorità della presentazione della domanda. Non è stato constatato un trattamento discriminatorio delle richieste di marchio presentate da imprese degli stati membri.

Il governo italiano ha comunicato alla Commissione che l'ufficio dei brevetti, anch'esso competente per la registrazione dei marchi, è in fase di riorganizzazione. Probabilmente fra due anni la registrazione dei marchi potrà essere effettuata in tempi normali ed il ritardo accumulatosi nel frattempo potrà essere riassorbito.

⁽¹⁾ GU n. C 97 del 18. 4. 1985, pag. 40.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1833/84

dell'on. Christiane Scrivener (L — F)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1985)

(85/C 248/04)

Oggetto: Insediamento nel Regno Unito di una unità di produzione di macchine utensili da parte di una società giapponese

In risposta alla mia interrogazione scritta n. 811/84⁽¹⁾, la Commissione ha dichiarato di aver subordinato a tutta una serie di condizioni la sua autorizzazione al progetto di aiuto del governo del Regno Unito all'installazione di una unità di produzione di macchine utensili da parte della società giapponese Yamazaki. La Commissione cita in proposito l'impegno assunto dal produttore di garantire agli industriali della Comunità il trasferimento di tecnologie, in particolare consentendo loro il permanente accesso alla fabbrica a fini di dimostrazione e di diffusione di know-how.

Può la Commissione precisare quali misure concrete essa intende prendere al fine di assicurare ai costruttori europei tale libero e pieno accesso alla tecnologia?

La Commissione d'altra parte è in grado di accettare la proposta degli industriali per l'elaborazione di una procedura europea di stimolo della domanda analoga alla procedura francese MECA: vale a dire il versamento di una sovvenzione (dell'ordine del 20-25%) mirante a stimolare le imprese acquirenti della macchina utensile ad attrezzarsi in materiali moderni di origine europea e in particolare in laboratori flessibili?

⁽¹⁾ GU n. C 8 del 10. 1. 1985, pag. 19.

Risposta data dal sig. Sutherland in nome della Commissione

(21 giugno 1985)

Come già precisato al Parlamento, la Commissione ha avviato iniziative specifiche per controllare lo stato di avanzamento del progetto Yamazaki, il trasferimento di tecnologie che esso comporta e la relativa incidenza sul mercato. È stato chiesto al governo britannico di presentare semestralmente una relazione sul progetto da quando entrerà in funzione il nuovo stabilimento. La Commissione si manterrà in stretto contatto con il comitato di coordinamento dei produttori europei di macchine utensili (CECIMO) per verificare — tenendo conto più specificamente dell'esperienza diretta dei suoi aderenti — che siano state create e che vengano mantenute le condizioni di accesso allo stabilimento, di dimostrazione delle apparecchiature di fabbricazione polivalenti e di diffusione delle tecnologie.

Il governo del Regno Unito ha accettato le condizioni cui la Commissione ha subordinato la propria autorizzazione alla concessione degli aiuti statali proposti per tale progetto.

Per quanto concerne l'ultima parte dell'interrogazione, la Commissione può confermare che il CECIMO ha proposto la creazione di un fondo europeo volto ad agevolare gli investimenti dell'industria di macchine utensili in apparecchiature di produzione d'avanguardia. Tuttavia, la Commissione non è favorevole in linea di massima alla creazione di un fondo volto a promuovere gli investimenti in un particolare settore industriale. Inoltre, data l'attuale situazione di bilancio della Comunità sarebbe difficile poter creare un fondo che, secondo il CECIMO, avrebbe bisogno della dotazione di un capitale iniziale di 250 milioni di ECU.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1933/84

degli on. Dorothee Piermont (ARC — D), Bram van der Lek (ARC — NL) e Else Hammerich (ARC — DK)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 febbraio 1985)

(85/C 248/05)

Oggetto: Il cosiddetto « Scandalo dell'olio » verificatosi in Spagna nel 1981 « Sindrome toxico »

Nella primavera del 1981 è scoppiata in Spagna un'epidemia di origine ignota (detta « Sindrome toxico »), che ha provocato 531 morti ed ha lasciato altri 24 000 persone con lesioni inguaribili.

Il governo spagnolo e le autorità competenti decisero all'epoca quasi immediatamente che la causa dell'epidemia dovesse essere individuata nell'olio di colza denaturato.

Già nell'estate del 1981 sono stati tuttavia espressi seri e scientificamente motivati dubbi contro tale tesi ufficiale, per esempio da parte del dott. Antonio Muro, vicedirettore dell'Ospedale reale di Madrid, e del prof. Luis Frontela, ordinario di medicina legale presso l'Università di Siviglia. Tali dubbi erano basati su osservazioni e indagini epidemiologiche, cliniche, neurologiche, anatomico-patologiche e tossicologiche.

Si chiede alla Commissione, di fronte a un caso così importante che riguarda la Spagna, paese candidato all'adesione, di fornire con rapidità tutte le informazioni necessarie in risposta alle seguenti domande:

1. Come mai gli organismi competenti spagnoli (Centro de alimentación y nutrición de Mahadahonda, Instituto nacional de toxicología; Consejo superior de investigaciones científicas, Plan nacional del síndrome toxico) hanno cercato la causa dell'intossicazione solo nell'olio di colza denaturato?
2. Quali motivi vengono addotti a giustificazione di ciò?

3. L'OMS sostiene la tesi che l'olio sia stato l'agente tossico?
4. Chi ha condotto l'indagine epidemiologica in base alla quale è stato dedotto che l'olio fosse l'agente tossico?
5. Quali esperti designati dall'OMS hanno valutato l'indagine epidemiologica?
6. Chi aveva accesso alle sessioni degli esperti designati dall'OMS, che hanno avuto luogo a Madrid?
7. I questionari, gli studi, i risultati ecc., delle indagini sulle quali si basa l'ipotesi dell'olio sono stati pubblicati e dove?
8. Si sarebbe trovata la causa se fossero stati esaminati altri possibili agenti tossici?
9. Come e con quali medicinali sono stati trattati in Spagna i malati?
10. Un'altra ipotesi sulla causa dell'intossicazione avrebbe inoltre resa necessaria un'altra terapia?
11. Sarebbe stato possibile in tal modo evitare almeno in parte decessi e lesioni permanenti?
12. In casi singoli sono state provate altre terapie? In caso affermativo con quale successo?
13. Quale è stato l'atteggiamento delle autorità competenti spagnole nei confronti di altri indirizzi della ricerca, per esempio di fronte all'ipotesi della causa dovuta a pesticidi? Li hanno appoggiati, non incoraggiati oppure ostacolati?
14. Quali principi attivi contenuti o meno in un pesticida sono sospettati sulla scorta delle ricerche alternative di avere provocato tale « Sindrome toxico »?
15. Quali imprese producono pesticidi con i principi attivi sospetti?
16. Tra gli eventuali produttori vi sono anche imprese con la sede principale nella Repubblica federale di Germania? In caso affermativo di quali ditte e di quali prodotti si tratta?
17. Esistono nella Comunità regolamenti, direttive, codici di comportamento e simili che disciplinino la produzione di tali prodotti nonché la responsabilità per la loro azione e precisamente sia nei confronti della casa madre che delle filiali straniere?
18. Quali norme giuridiche e prescrizioni di sicurezza esistono in Spagna per la commercializzazione e l'impiego di pesticidi?
19. A quali autorità, servizi e simili incombe il controllo del rispetto di tali disposizioni?
20. Come sono suddivisi geograficamente? Qual è la loro dotazione di mezzi finanziari e di personale (numero, qualifiche)?
21. Nel caso in cui l'ipotesi della causa dovuta a pesticidi si dimostri veritiera, è possibile escludere che una catastrofe di questo genere si ripeta su scala comunitaria?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(2 luglio 1985)

Fin dall'estate 1981, la Commissione ha cercato di ottenere informazioni molto precise sui casi d'intossicazione causati in Spagna dagli oli da cucina adulterati e sulle misure adottate da questo paese per quanto riguarda le esportazioni verso la Comunità.

Una riunione composta da una nutrita delegazione spagnola e da funzionari della Commissione tenutasi a Bruxelles, nonché una riunione del comitato permanente per i prodotti alimentari che raggruppa gli esperti degli stati membri ed i rappresentanti della Commissione hanno permesso di fare il punto della situazione, eliminando qualsiasi minaccia per la Comunità.

È interessante rilevare che sul territorio comunitario non è stato constatato nessun caso di intossicazione del genere.

D'altra parte l'ipotesi dell'intossicazione provocata da pesticidi non è stata presa in considerazione in mancanza di spiegazioni plausibili.

Per quanto riguarda l'OMS, il rapporto di sintesi relativo al « dossier » menzionato dagli onorevoli parlamentari è stato pubblicato nel 1983 e può essere ottenuto presso l'ufficio regionale per l'Europa dell'OMS a Copenaghen.

Circa il punto 17 dell'interrogazione degli onorevoli parlamentari la Commissione può informarli che la Comunità ha istituito norme di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei pesticidi e delle sostanze chimiche⁽¹⁾.

In base a tale normativa la responsabilità dei prodotti spetta alla persona che li immette sul mercato comunitario.

In base ai relativi negoziati dopo la sua adesione la Spagna applicherà la legislazione comunitaria in materia.

⁽¹⁾ Direttiva 78/631/CEE e direttiva 67/548/CEE modificata in ultimo con direttiva 79/831/CEE (GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2047/84

dell'on. Florus Wijsenbeek (L — NL)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 febbraio 1985)

(85/C 248/06)

Oggetto: Spedizione di beni culturali tra stati membri

Può la Commissione dichiarare come mai avvenga che la spedizione di beni culturali, come per esempio di libri, tra gli stati membri della Comunità europea venga assoggettata al pagamento, oltre che dell'IVA, anche di dazi doganali che spesso ammontano a un terzo del prezzo del libro?

Può la Commissione, in ragione degli scambi culturali nonché dell'instaurarsi di un libero mercato comunitario, insistere presso le autorità competenti affinché tali imposizioni vengano abolite?

In caso negativo, può la Commissione adottare un'iniziativa per ottenere tale risultato mediante una normativa europea?

È disposta la Commissione a sottoporre tale problema all'attenzione del comitato per i diritti del cittadino presieduto dall'on. Adonnino?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(28 giugno 1985)

Fra gli stati membri della Comunità non esistono più dazi doganali. La cosiddetta tassa di presentazione in dogana è un diritto forfettario destinato a coprire le spese delle formalità svolte dalle PTT all'importazione dei beni in questione qualora non beneficino di una franchigia fiscale.

Quanto alle spese di presentazione in dogana, esse sono esigibili in virtù della convenzione postale universale conclusa a Losanna nel 1974. Nel 1978 gli stati membri hanno accettato la proposta della Commissione di non riscuotere più tale diritto quando le merci oggetto di scambi nella Comunità non sono soggette a tasse. Tuttavia la tassa può ancora essere richiesta (salvo nella Repubblica federale di Germania e in Italia) quando viene percepita un'imposta. Attualmente la Commissione esamina la compatibilità di detta tassa con il trattato CEE alla luce della giurisprudenza della Corte.

Il comitato ad hoc « Europa dei cittadini » (Comitato Adonnino) si è già occupato del problema menzionato dall'onorevole parlamentare. Nella sua relazione provvisoria, adottata dal Consiglio europeo, esso invita gli stati membri a sopprimere le imposte di presentazione in dogana percepite all'invio o alla ricezione di piccole spedizioni.

Tuttavia la soluzione fondamentale al problema consiste nell'abolizione completa delle formalità di frontiera; la Commissione ha già annunciato che presenterà numerose proposte per conseguire tale obiettivo entro il 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2212/84**dell'on. Gabriele Peus (PPE — D)****alla Commissione delle Comunità europee***(11 marzo 1985)**(85/C 248/07)*

Oggetto: Liquidazione delle spese mediche da parte delle casse malattia nella Comunità

1. È noto alla Commissione che nei Paesi Bassi i medici (specie quelli convenzionati con l'ANOZ, la Cassa mutua generale olandese per le malattie) non accettano i buoni per prestazioni mediche presentati da turisti tedeschi a motivo della lunga e complessa procedura da avviare con le casse malattia della Germania federale per l'incasso degli onorari?

2. È altresì noto alla Commissione che le casse malattia tedesche legalmente riconosciute, tra cui in particolare la cassa malattia ausiliaria di Barm (BEK), non rimborsano interamente gli importi spesi nei Paesi Bassi per prestazioni mediche?

3. Può la Commissione far sapere se — e in tal caso in base a quali disposizioni, indicando altresì la relativa Gazzetta ufficiale — è disciplinato il reciproco riconoscimento delle spese mediche e la loro liquidazione da parte delle casse malattia dei dieci stati membri della CE?

4. Può essa rendere in pari tempo noto se sono state prese iniziative volte ad armonizzare le pratiche di liquidazione di tali spese, in modo da semplificare la relativa procedura e assicurare il totale rimborso delle spese stesse, indicando, in caso di risposta negativa, come essa intende procedere per modificare le disposizioni vigenti in materia?

**Riposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione**

(27 giugno 1985)

1. A quanto risulta dalle informazioni in possesso della Commissione, situazioni simili a quelle segnalate dall'onorevole parlamentare si verificano solo raramente. In linea di massima, i medici olandesi accettano di curare gratuitamente — nei casi di urgenza — i cittadini di altri stati membri che soggiornano temporaneamente nei Paesi Bassi.

2. La Commissione non ignora neppure che le tariffe di rimborso delle spese mediche sostenute da cittadini di altri stati membri possono non coprire interamente, in taluni casi, le spese sostenute. Tale situazione è dovuta all'applicazione agli assicurati di norme che differiscono a seconda della legislazione nazionale di cui trattasi.

3. Salvo accordi particolari tra enti di sicurezza sociale dei vari stati membri, le modalità di rimborso delle spese sostenute durante il soggiorno in un altro stato membro sono determinate dall'articolo 34 del

regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio⁽¹⁾. Il rimborso si effettua secondo le disposizioni della legislazione del paese di soggiorno.

4. I regolamenti comunitari sulla sicurezza sociale hanno istituito procedure di coordinamento tra le legislazioni nazionali; la specialità di tali legislazioni e la loro costante evoluzione non consentono di andare oltre quanto è stato raggiunto con le norme di coordinamento proposte dalla Commissione e adottate dal Consiglio.

⁽¹⁾ Testi coordinati con i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, pubblicati nei regolamenti (CEE) n. 2000/83 e (CEE) n. 2001/83 (GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 1 e 6).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2232/84**dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC — B)****alla Commissione delle Comunità europee***(11 marzo 1985)**(85/C 248/08)*

Oggetto: Centro di Berlino e Fondazione di Dublino

Già nel 1979 la Corte dei conti aveva raccomandato di inserire nei conti del Centro di Berlino e della Fondazione di Dublino delle note esplicative sulla politica contabile.

A distanza di quattro anni la Corte dei conti deve constatare che questo non è ancora avvenuto.

Può la Commissione comunicarmi quali iniziative intende adottare per conformarsi alle indicazioni della Corte dei conti?

**Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione**

(3 luglio 1985)

La questione alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare è stata posta per la prima volta nel 1984 nelle relazioni specifiche sull'esercizio 1983, inviate dalla Corte al centro di Berlino e alla Fondazione di Dublino.

Nella loro risposta i due organismi si sono espressi in senso favorevole ed hanno introdotto nei conti di gestione dell'esercizio 1984 le note esplicative richieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2242/84

dell'on. Michel Debatisse (PPE — F)
alla Commissione delle Comunità europee

(11 marzo 1985)
(85/C 248/09)

Oggetto: Costo globale dell'ampliamento

1. Può la Commissione fornire una valutazione aggiornata del costo globale dell'ampliamento che tenga conto dei seguenti elementi:

- una proiezione dei costi dei programmi da avviare nel quadro delle politiche comuni,
- una proiezione dei costi dei programmi specifici,
- una proiezione dei costi amministrativi supplementari nelle varie istituzioni comunitarie?

2. Può la Commissione far sapere in quale misura i contributi dei nuovi stati membri dovrebbero coprire le spese supplementari connesse all'ampliamento, nei due anni successivi alla ratifica?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(21 giugno 1985)

1. Per il momento la Commissione non ritiene opportuno pubblicare la valutazione particolareggiata chiesta dall'onorevole parlamentare.

Sul piano globale il costo netto dell'ampliamento (per gli attuali dieci stati membri) può essere valutato a 0,1 % circa dell'IVA al termine del periodo di transizione, senza tener conto di eventuali effetti dinamici, in particolare nel settore della produzione agricola dei nuovi stati membri.

2. In assenza di un regime specifico, le risorse proprie totali versate dalla Spagna e dal Portogallo nei primi due anni del periodo di applicazione dei provvedimenti di transizione supererebbero nettamente le spese globali supplementari dovute all'ampliamento.

Per evitare squilibri di bilancio e tenendo conto delle esigenze specifiche del Portogallo, nei confronti dei nuovi stati membri è stato applicato un regime finanziario di transizione analogo a quello approvato per la Grecia. La Spagna e il Portogallo avranno diritto ad una restituzione decrescente in conto spese di una parte dell'IVA versata⁽¹⁾: 87 % nel 1986, 70 % nel 1987, 55 % nel 1988, 40 % nel 1989, 25 % nel 1990 e 5 % nel 1991.

⁽¹⁾ Oppure, per quanto riguarda il Portogallo, nei primi tre anni successivi all'adesione, di una parte del contributo finanziario basato sul PNL.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2250/84

dell'on. Alexandros Alavanos (COM — GR)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 marzo 1985)
(85/C 248/10)

Oggetto: Compagnie di assicurazione in Grecia

In che fase si trova, esattamente, l'intervento della Commissione nei confronti delle compagnie di assicurazione in Grecia?

È vero che la sua Direzione generale concorrenza è tornata, alla fine di dicembre, su questo argomento chiedendo la soppressione delle discriminazioni contro le compagnie di assicurazione private? Ha la Commissione presentato ricorso contro l'articolo 13 della legge 1256/62 affinché cessino di venire assicurati presso compagnie statali i beni patrimoniali del settore pubblico e sia impedito alle banche di stato di raccomandare a quanti ottengono prestiti da esse di assicurarsi presso compagnie del settore pubblico? È vero che le misure in questo senso sono state prese in seguito a pressioni esercitate dalle compagnie assicurative straniere che hanno succursali in Grecia?

**Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione**

(8 luglio 1985)

Il problema del regime delle assicurazioni in Grecia, menzionato dall'onorevole parlamentare, è stato oggetto di una decisione della Commissione, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 25.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2252/84

dell'on. Fernand Herman (PPE — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 marzo 1985)
(85/C 248/11)

Oggetto: Finanziamento della politica delle strutture agricole

Dalle informazioni pubblicate in merito agli ultimi Consigli «Economia e finanze» e «Agricoltura», vengo a sapere che la presidenza di questi consigli ha incaricato il Coreper di preparare delle nuove proposte sul finanziamento della politica delle strutture agricole.

Non ritiene la Commissione che ad essa la presidenza del Consiglio avrebbe dovuto conferire questo mandato?

Avendo il presidente della Commissione dichiarato dinanzi al Parlamento europeo la sua intenzione di utilizzare tutti i mezzi fornitigli dal trattato per far prevalere l'interesse comunitario, non ritiene la Commissione di dover intervenire presso il Consiglio per porre fine a queste procedure e far rispettare maggiormente l'esclusiva del suo diritto di proposta?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione

(21 giugno 1985)

In virtù dell'articolo 4 del trattato di fusione, il Coreper ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. È normale che, in caso di divergenze tra gli stati membri, il Coreper sia incaricato di conciliare le posizioni delle varie delegazioni.

La partecipazione della Commissione ai lavori del Coreper diretti a ravvicinare le posizioni degli stati membri non pregiudica il suo diritto d'iniziativa. In particolare, la Commissione conserva in ogni caso la facoltà di modificare la propria proposta qualora lo ritenga necessario nell'interesse della Comunità.

Il comunicato stampa diramato dal Consiglio dei ministri dell'agricoltura del 14 e del 15 gennaio e dal Consiglio

dei ministri dell'economia e delle finanze dell'11 febbraio in merito alle deliberazioni concernenti il finanziamento della politica delle strutture agrarie non autorizzano altre interpretazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2302/84

dell'on. Richard Cottrell (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1985)

(85/C 248/12)

Oggetto: Importazioni di pneumatici per autoveicoli

Può la Commissione rendere nota l'attuale situazione delle importazioni nella Comunità di pneumatici per autoveicoli? Qual è la proporzione del mercato assorbita da paesi non appartenenti alla CEE come gruppo e, all'interno di quest'ultimo, quella assorbita da a) l'EFTA e i paesi associati, b) l'Europa dell'Est, c) l'America del Nord e d) altre categorie? Quale percentuale delle importazioni totali entra nella Comunità dalla Germania dell'Est? Vi sono prove che questa categoria di importazioni rappresenti una notevole e sleale concorrenza per i produttori comunitari di pneumatici? Secondo la Commissione, le importazioni dall'Europa dell'Est incanalate attraverso la Germania dell'Est possono essere considerate dumping?

Risposta data dal sig. De Clercq
in nome della Commissione

(19 giugno 1985)

a) Nel primo semestre 1984 sono stati importati nella Comunità 7,8 milioni di pneumatici per autoveicoli provenienti da paesi terzi. Questa cifra ha rappresentato un incremento di quasi il 10% rispetto alle importazioni effettuate nel primo semestre del 1983; l'aumento si è verificato soprattutto nelle importazioni da paesi dell'EFTA e paesi diversi da quelli dell'America settentrionale e dell'Europa dell'Est.

b) Le importazioni e le relative aliquote di mercato in ciascun semestre dal gennaio 1983 al giugno 1984 si possono ripartire come segue:

	Gennaio-giugno 1983		Luglio-dicembre 1983		Gennaio-giugno 1984	
	Quantitativo (migliaia)	su quota di mercato (%)	Quantitativo (migliaia)	su quota di mercato (%)	Quantitativo (migliaia)	su quota di mercato (%)
Paesi dell'EFTA	1 407	4,6	1 592	5,2	1 828	5,8
Europa dell'Est	794	2,6	743	2,6	807	2,6
America settentrionale	176	0,6	184	0,6	180	0,6
Altri	4 728	15,4	3 637	14,3	4 995	15,9
Totale	7 105	23,2	6 156	22,7	7 810	24,9

c) Le importazioni di pneumatici per autoveicoli dalla Repubblica democratica tedesca sono scese da 460 000 nel primo semestre del 1983 a 320 000 nel primo semestre del 1984; la loro aliquota di mercato è diminuita, passando dall'1,5% all'1,0%, e la loro quota delle importazioni totali è scesa dal 6,5% al 4,7%. Alla Commissione non consta che queste importazioni abbiano causato problemi ai produttori comunitari di pneumatici.

d) Il fatto che le importazioni in questione entrino nella Comunità dalla Repubblica democratica tedesca non costituirebbe alcun ostacolo all'adozione di provvedimenti antidumping, qualora nel corso di un'indagine formale si accertasse che tali prodotti sono effettivamente oggetto di dumping e arrecano pregiudizio a un'industria comunitaria. Un'indagine del genere verrebbe avviata solo su denuncia dell'industria comunitaria lesa, sempre che sussistano prove preliminari sufficienti per giustificare l'avvio della procedura.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2317/84
dell'on. John Taylor (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(18 marzo 1985)
(85/C 248/13)

Oggetto: Contributi CEE a favore dell'Organizzazione per la cooperazione nord-sud

Quali progetti dell'Organizzazione per la cooperazione nord-sud, organismo operante sia nell'Irlanda del Nord che nella Repubblica irlandese, hanno fruito nel 1984 del sostegno finanziario della CEE e qual è stata l'entità del contributo comunitario a ciascun progetto?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione

(11 luglio 1985)

L'organizzazione per la cooperazione nord nel 1984 ha fruito dei seguenti aiuti comunitari:

- 9 000 ECU per la realizzazione del programma 1984;
- 32 500 ECU (50 % della spesa complessiva) per uno studio sulla cooperazione transfrontaliera in Irlanda nei settori delle nuove tecnologie e delle piccole e medie imprese;
- 26 000 ECU nell'ambito del programma comunitario per promuovere l'integrazione sociale dei minorati;
- 30 000 ECU nell'ambito del programma comunitario di scambio di giovani.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2368/84
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(21 marzo 1985)
(85/C 248/14)

Oggetto: Cooperazione nel settore dell'istruzione

La Commissione ha finanziato, per il 1984, 409 programmi comuni di studio ed ha assegnato 136 borse a

docenti universitari e 300 ad amministratori locali, affinché essi potessero familiarizzarsi con l'impostazione del settore dell'istruzione negli altri stati membri.

1. La Commissione può fornirmi più precisi ragguagli sulle caratteristiche e sullo svolgimento dei programmi di studio di cui sopra?
2. Per quanto riguarda la concessione delle borse, la Commissione può fornirmi dati specifici relativi ai singoli stati membri e, per il Belgio, alle singole comunità regionali e linguistiche?

Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione

(28 giugno 1985)

Programmi comuni di studio

Dal 1976 la Commissione ha contribuito finanziariamente a 409 programmi comuni di studio. Nell'anno accademico 1984-1985 sono stati concessi 193 contributi a favore di programmi comuni di studio, di cui 75 per nuovi programmi e 118 per assicurare l'ulteriore sviluppo di programmi già in atto.

Oltre a questi contributi, per il secondo anno consecutivo, la Commissione ha concesso 123 borse a personale insegnante e amministrativo di istituti di istruzione superiore per la preparazione di programmi comuni di studio.

Brevi visite di studio

Per promuovere i contatti all'interno della Comunità e la reciproca conoscenza dei sistemi di istruzione superiore, la Commissione ha concesso nel 1984-1985 136 borse per brevi visite di studio. Le borse sono destinate al personale insegnante e amministrativo degli istituti d'istruzione superiore negli stati membri.

Visite di studio per specialisti in materia di istruzione

Il programma di visite di studio per specialisti in materia di istruzione deve consentire ai responsabili dell'istruzione a livello locale e regionale di beneficiare dell'esperienza acquisita dagli altri stati membri nel riesame e riorientamento del proprio lavoro. Il programma si propone inoltre di mettere a disposizione dei responsabili della politica dell'istruzione, attraverso i resoconti

dei partecipanti, informazioni attendibili, selettive e aggiornate sullo sviluppo dell'istruzione nella Comunità.

Le visite sono organizzate dagli stati membri sulla base di programmi annuali elaborati dalla Commissione. Il programma comprende resoconti sul sistema d'istruzione

del paese visitato e sugli argomenti prescelti e visite ad istituti scolastici. Il programma 1985-1986, che contiene informazioni più dettagliate, sarà inviato all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Documento V/2087/84.

Paese	Programmi comuni di studio	Visite in preparazione di programmi comuni di studio	Visite di studio per personale dell'istruzione superiore	Visite di studio per specialisti in materia d'istruzione
Belgio (N)	6	2	4	12
Belgio (F)	17	5	6	12
Danimarca	3	10	5	18
Repubblica federale di Germania	28	23	15	46
Francia	42	26	12	46
Grecia	4	3	17	24
Irlanda	6	5	10	18
Italia	12	26	28	46
Lussemburgo	1	—	—	8
Paesi Bassi	12	8	12	24
Regno Unito	71	37	44	46
Totale	202	145	153	300

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2403/84
dell'on. Rudolf Wedeking (PPE — D)
alla Commissione delle Comunità europee
 (26 Marzo 1985)
 (85/C 248/15)

Oggetto: Ordinazioni per l'acquisto di libri in lingua tedesca

Da qualche tempo la Commissione passa ormai tutte le sue ordinazioni per l'acquisto di libri in tedesco nel Lussemburgo ad uno o due fornitori.

Può la Commissione confermare che

1. questa prassi, che corrisponde a decisioni prese a livello di divisione, rappresenta un grave pregiudizio per la concorrenza esclusa dalle forniture;
2. questa prassi mal si concilia con i principi di mercato della politica della concorrenza e che pertanto, essa, in quanto custode dei trattati, è tenuta ad attribuire nella sua politica degli acquisti la massima importanza a che non si incoraggi un sistema di fornitori privilegiati;

3. in futuro, nel passare tali ordinazioni, essa vorrà debitamente prendere in considerazione i concorrenti?

Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione
 (1° luglio 1985)

Attualmente la biblioteca centrale della Commissione a Lussemburgo tratta gli acquisti di libri in lingua tedesca con tre librerie che hanno sede nella Repubblica federale di Germania.

Queste tre librerie godono di ottima reputazione sul mercato ed il loro livello di competitività è stato verificato dai servizi competenti dell'istituzione sia per quanto riguarda i prezzi che la validità o la qualità delle prestazioni effettuate.

Si noti inoltre che le opere rappresentano solo una piccola parte degli acquisti effettuati dalla biblioteca. Tuttavia, la Commissione continuerà a verificare l'andamento del mercato per controllare ed eventualmente modificare la scelta della o delle librerie alle quali rivolgersi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2417/84

dell'on. Silvester Barrett (RDE — IRL)
alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1985)

(85/C 248/16)

Oggetto: Programma di sviluppo integrato per il Kerry sudoccidentale

Può la Commissione far sapere se il governo irlandese ha già trasmesso una proposta presentata dall'organizzazione per lo sviluppo del Kerry sudoccidentale concernente un programma integrato, sovvenzionato dalla CEE, per tale regione?

**Risposta data dal sig. Varfis
in nome della Commissione**

(10 giugno 1985)

La Commissione non ha finora ricevuto nessuna proposta formale del governo irlandese per l'esecuzione di un programma di sviluppo integrato nel Kerry sudoccidentale.

Se la proposta riceverà l'adesione delle autorità del governo centrale irlandese, essa potrà allora essere presa in considerazione da parte della Commissione per assisterla finanziariamente sui fondi disponibili per l'esecuzione di studi in relazione ad operazioni integrate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2422/84

dell'on. Andrew Pearce (ED — GB)
alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1985)

(85/C 248/17)

Oggetto: Terza convenzione di Lomé

Può la Commissione specificare gli importi stanziati per progetti di sviluppo a favore di ciascuno dei paesi firmatari — e beneficiari — della terza convenzione di Lomé?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(2 luglio 1985)

All'inizio del periodo coperto da ogni convenzione, la Commissione ripartisce, secondo il metodo più obiettivo possibile, la massa finanziaria disponibile e comunica a ogni singolo stato ACP l'importo dello stanziamento programmabile ad esso attribuito. Nell'ambito di Lomé III la Commissione ha appena proceduto a tale notifica.

Come in passato, la Commissione non rende pubbliche informazioni globali sui risultati di questa suddivisione, dato che essa è spiegabile soltanto sulla base di un'esportazione dettagliata del metodo seguito.

Del resto, tali informazioni potrebbero dare un'immagine inesatta dell'apporto comunitario ai diversi paesi interessati, giacché, durante la convenzione, questi paesi beneficeranno — a diversi livelli — di ulteriori risorse quali la cooperazione regionale, lo Stabex, il Sysmin, i fondi gestiti dalla BEI, gli aiuti d'urgenza, ecc.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2433/84

di Lady Elles (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1985)

(85/C 248/18)

Oggetto: Formulare di dichiarazione doganale

Può la Commissione spiegare come mai formulari di dichiarazione doganale siano ancora necessari per pacchi postali spediti da uno stato membro a un altro stato membro della Comunità europea?

Può la Commissione spiegare inoltre come mai nel caso del Belgio e del Lussemburgo siano richieste non solo una, bensì due copie di un formulario di dichiarazione doganale non adesivo, laddove i pacchi postali spediti verso paesi non appartenenti alla Comunità in alcuni casi necessitano solamente di uno di tali formulari?

Vuole la Commissione indicare quali passi intende compiere per eliminare tali inutili formalità burocratiche?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(26 giugno 1985)

Benché siano stati aboliti i dazi doganali applicabili alle merci spedite all'interno della Comunità, le frontiere fiscali continuano invece a sussistere tra gli stati membri, i quali di conseguenza impongono al mittente di indicare sui pacchi il relativo contenuto, al fine di consentire alle autorità di applicare le eventuali imposte e tasse. In molti casi, la dichiarazione ha evidentemente lo scopo di permettere al destinatario del pacco di beneficiare dell'esonero da imposte e tasse in base alla normativa comunitaria, e la Commissione continua ad insistere presso il Consiglio perché venga aumentato il valore delle franchigie. Se il mittente dichiara che il valore del pacco rientra nella franchigia, normalmente il pacco viene consegnato senza ulteriori formalità.

Per quanto riguarda il quesito specifico sul Belgio e sul Lussemburgo, la Commissione è in contatto con le autorità nazionali di detti stati membri per individuare i motivi di questa palese anomalia e non mancherà di comunicare a tempo debito all'onorevole parlamentare ulteriori precisazioni in merito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2462/84

**dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee**

(27 marzo 1985)
(85/C 248/19)

Oggetto: Assicurazione malattia di coniugi di funzionari della CEE dopo il divorzio

A norma dell'articolo 72 (8) (10) (40) dello statuto dei funzionari, dopo il divorzio l'ex coniuge di un funzionario può ottenere per un periodo massimo di un anno rimborsi delle spese di malattia, sempreché non possa accampare diritti su un altro regime di assicurazione.

Ultimamente, l'interrogante ha avuto notizia di non pochi casi di coppie che divorziano dopo 30 anni di matrimonio. Nella maggioranza dei casi la moglie ha rinunciato alla sua professione per stabilirsi in Belgio con suo marito. Pertanto il suo diritto alla pensione e alla cassa malattia è subordinato allo statuto del suo consorte. La situazione pensionistica può, perlopiù, essere rettificata, in quanto le normative nazionali contemplano un siffatto caso. Tuttavia per essere in regola con il regime di copertura dei rischi di malattia e d'invalidità occorre stipulare un nuovo contratto assicurativo a una tariffa più elevata e con esclusione dei postumi di precedenti malattie.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere se considera conciliabile con le finalità sociali della Comunità europea, il modo in cui viene trattato questo gruppo di persone?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione
(2 luglio 1985)**

Lo statuto dei funzionari della Comunità europea prevede la copertura dei rischi di malattia per il funzionario stesso, il coniuge, a condizione che questi non benefici di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello ai sensi di altre disposizioni legislative o regolamentari, i figli e le altre persone a carico ai sensi delle disposizioni del suddetto statuto.

Una rigorosa applicazione di tale disposizione escluderebbe automaticamente l'ex coniuge del funzionario dal primo giorno in cui prende effetto il divorzio. Questa situazione può comportare gravi lacune, in particolare a causa del periodo d'attesa imposto da talune legisla-

zioni nazionali prima di una nuova iscrizione, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di assicurazione volontaria o obbligatoria.

Per evitare precisamente che l'ex coniuge del funzionario che abbia perduto la sua qualità di beneficiario del regime di assicurazione contro le malattie, sia vittima di una situazione nella quale non sarebbe coperto da alcuna assicurazione malattia, è stato adottato il regolamento (CEE) n. 2074/83 del Consiglio⁽¹⁾, che apporta un correttivo a tale lacuna, in particolare per l'ex coniuge che non esercita alcuna attività professionale.

Grazie a tale correttivo, il coniuge divorziato del funzionario continua a beneficiare del regime di malattia previsto dallo statuto dei funzionari, purché dimostri di non poter ottenere rimborsi da un altro regime, per una durata massima di un anno, senza avere l'obbligo di versare alcun contributo.

Detto periodo di un anno, che decorre dalla data in cui il divorzio è definitivo, dovrebbe consentire al coniuge divorziato di regolarizzare la sua situazione nei confronti della legislazione nazionale alla quale è ormai soggetto in seguito alla rottura dei propri rapporti con il funzionario comunitario, allo scopo di acquisire una copertura sul piano dell'assicurazione malattia. L'iscrizione al relativo regime nazionale è possibile in tutti gli stati membri della Comunità.

Questa situazione, dovuta alla perdita della qualità di beneficiario dell'assicurazione malattia dei funzionari comunitari, comparabile peraltro alla situazione dei figli o di altre persone che cessano di essere a carico del funzionario, non pregiudica in alcun modo la politica sociale auspicata dalla Comunità nei confronti dei lavoratori interessati da tale politica.

⁽¹⁾ GU n. L 203 del 27. 7. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2492/84

**dell'on. Dorothee Piermont (ARC — D)
alla Commissione delle Comunità europee**

(1° aprile 1985)
(85/C 248/20)

Oggetto: Pseudo « fascismo » dei Verdi tedeschi

1. Che cosa sa la Commissione dei legami esistenti tra la « European Schiller Association », l'« Europäischen Arbeiterpartei » e quelle organizzazioni politiche che in Europa hanno fatto proprio il contenuto della campagna condotta dalle due succitate organizzazioni contro lo pseudo « fascismo » dei Verdi tedeschi?

2. Che cosa sa la Commissione delle fonti di finanziamento della « European Schiller Association » e soprattutto del danaro proveniente dalle casse comunitarie che sarebbe affluito a tali organizzazioni?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(27 giugno 1985)

La Commissione non ha accordato alcuna sovvenzione all'organismo citato né possiede informazioni sullo stesso.

Come precisa sempre la nota esplicativa, l'addetto al controllo ha il diritto di richiedere che gli venga esibito un documento di viaggio. Dalle informazioni fornite dalle autorità belghe risulta che nel caso esposto dall'onorevole parlamentare il funzionario di servizio addetto al controllo ha agito conformemente a quanto precede. Risulta inoltre dalle medesime informazioni che il lasciapassare non è stato ritirato bensì lasciato nelle mani dell'addetto dall'onorevole parlamentare al quale nel frattempo è stato riconsegnato il suo documento.

Nessun lasciapassare è stato finora ritirato dalle autorità di controllo di Zaventem.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2501/84

dell'on. Frank Schwalba-Hoth (ARC — D)

al Consiglio delle Comunità europee

(1° aprile 1985)

(85/C 248/21)

Oggetto: Validità dei lasciapassare rilasciati dalle autorità belghe

L'8 gennaio 1985 verso le 17.00, di ritorno da Londra mostrai al controllo passaporti dell'aeroporto di Bruxelles il lasciapassare speciale previsto per i deputati al Parlamento europeo rilasciatomi alla fine dello scorso anno dal governo belga.

Il funzionario di servizio non solo non mi permise di passare, ma pretese che gli esibissi altri documenti e dopo aver constatato la validità del lasciapassare e avermi fatto aspettare dieci minuti, ritirò il documento emesso dalle autorità belghe.

1. Come giudica il Consiglio il caso sopra esposto?
2. Quanti lasciapassare sono stati finora ritirati senza ragione e quando potrò riavere il mio documento?

Risposta

(29 luglio 1985)

Il Consiglio è stato informato dalle autorità belghe che, in seguito a numerose richieste di membri del Parlamento europeo, il governo belga rilascia a questi ultimi un lasciapassare speciale destinato a facilitare il loro passaggio al controllo dei passaporti all'arrivo all'aeroporto di Zaventem.

Questo documento è accompagnato da una nota esplicativa riguardante la natura e l'uso di detto lasciapassare.

Come è precisato nella nota esplicativa, il lasciapassare speciale non deve essere considerato un documento di viaggio valido per l'ingresso in Belgio (passaporto, carta d'identità nazionale o lasciapassare delle Comunità europee), ma permette il transito al posto di controllo appositamente riservato ai parlamentari europei.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3/85

dell'on. Peter Price (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 aprile 1985)

(85/C 248/22)

Oggetto: Politica dell'informazione

Quanti funzionari sono destinati alla Direzione generale X (informazione) e quale è la loro sede di lavoro?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(21 giugno 1985)

I funzionari assegnati alla DG X sono complessivamente 317, di cui 168 a Bruxelles.

La ripartizione per categorie è la seguente:

- categoria A: 106,
- categoria B: 81,
- categoria C: 125,
- categoria D: 6.

La DG X dispone inoltre di 174 agenti locali di cui 1 soltanto assegnato a Bruxelles.

Per fornire un quadro completo degli effettivi assegnati agli uffici stampa a informazione, indichiamo qui di seguito il numero di funzionari e gli agenti locali destinati a ciascuno di essi:

- Ankara: 9,
- Atene: 13,
- Bangkok: 5,
- Belgrado: 1,
- Bonn (incluse Berlino e Monaco): 35,

Canberra: 7,
 Caracas (incluso Santiago): 12,
 Copenaghen: 15,
 Dublino: 12,
 Ginevra: 10,
 L'Aia: 15,
 Lisbona: 11,
 Londra (incluso Belfast, Cardiff e Edimburgo): 37,
 Lussemburgo: 5,
 Madrid: 13,
 Nuova Delhi: 7,
 Ottawa: 7,
 Parigi (inclusa Marsiglia): 34,
 Roma (inclusa Milano): 33,
 Tokyo: 11,
 Washington (inclusa New York): 30.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 13/85
 dell'on. Konstatinos Stravrou (PPE — GR)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (15 aprile 1985)
 (85/C 248/23)

Oggetto: Denominazioni dei formaggi

Con riferimento all'interrogazione scritta n. 2100/84 dell'on. Willi Rothley⁽¹⁾, la Commissione:

1. considera normale che del formaggio del tipo «Feta» venga prodotto in Danimarca?
2. non ritiene che sarebbe opportuno riservare denominazioni e appellativi ai formaggi prodotti tradizionalmente in un dato stato membro, del quale peraltro costituiscono un dato culturale?
3. non crede sia necessario prevedere sistematicamente un'adeguata informazione del consumatore in merito ai paesi di produzione di ciascun tipo di formaggio in vendita, onde garantire al consumatore medesimo l'autenticità del prodotto?

⁽¹⁾ GU n. C 241 del 23. 9. 1985.

Risposta data dal sig. Andriessen
 in nome della Commissione
 (21 giugno 1985)

1 e 2. Ancora prima che fosse istituito il mercato comune, alcuni stati membri hanno definito nei rispettivi ordinamenti, conformemente alle deliberazioni della conferenza di Stresa, le denominazioni di origine che permettono di delimitare le zone di produzione e di salvaguardare le caratteristiche originali dei prodotti tipici (ad esempio, Parmigiano Reggiano, Roquefort, ecc.).

All'epoca, la Grecia non aveva potuto avvalersi di una simile possibilità; di conseguenza, come rileva l'onorevole parlamentare, il nome Feta designa un tipo di formaggio e non una denominazione d'origine.

La Commissione non può pertanto considerare abusiva la fabbricazione di detto formaggio in paesi diversi dalla Grecia, come del resto accade per la maggior parte dei formaggi.

La Commissione non ritiene necessario, ai fini dell'attuazione della PAC, riservare a determinate regioni la fabbricazione di formaggi che in passato erano prodotti esclusivamente nelle regioni stesse.

3. La direttiva 79/112/CEE del Consiglio⁽¹⁾ prescrive all'articolo 3, paragrafo 1, settimo comma, di menzionare, tra le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sull'etichettatura dei prodotti alimentari, «il luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare».

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 63/85
 dell'on. Andrew Pearce (ED — GB)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (15 aprile 1985)
 (85/C 248/24)

Oggetto: Ritenuta fiscale applicata dalla Repubblica federale di Germania sui dividendi da versare alle società madri aventi la loro sede in altri stati membri

È in grado la Commissione di avviare presso la Corte di giustizia un ricorso contro la Repubblica federale di Germania per il fatto che quest'ultima continua ad applicare la ritenuta fiscale sui dividendi da versare alle società madri la cui sede si trova in altri stati membri?

Risposta data da Lord Cockfield
 in nome della Commissione

(1° luglio 1985)

1. La Commissione ritiene che il complesso sistema delle ritenute fiscali sui dividendi da versare alle società madri aventi sede in altri stati membri vada disciplinato da norme armonizzate basate su direttive comunitarie.
2. La Commissione ha perciò trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e filiali di stati membri diversi⁽¹⁾, nonché una proposta di direttiva concernente l'armonizzazione dei sistemi di imposta sulle società e dei regimi di ritenuta alla fonte sui dividendi⁽²⁾.

Le proposte sono tuttora all'esame del Consiglio. La Commissione insiste per l'approvazione e non prevede per ora di ricorrere alla Corte di giustizia.

(1) GU n. C 39 del 22. 3. 1969, pag. 7.

(2) GU n. C 253 del 5. 11. 1975, pag. 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 92/85

dell'on. Alain Carignon (RDE — F)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 aprile 1985)
(85/C 248/25)

Oggetto: Licenziamento ed assunzione di quadri scientifici

In una relazione del 10 dicembre 1984, presentata a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. 2-1158/84), si studiano le modalità di cessazione definitiva dal servizio di taluni funzionari, appartenenti ai quadri scientifici e tecnici. Tale misura interesserebbe 120 funzionari e, in ragione delle indennità di licenziamento da pagare, costerebbe all'incirca 24 milioni di ECU.

D'altro canto, in una relazione del 9 gennaio 1985, presentata a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (doc. 2-1365/84), si constata che è prevista l'assunzione di un numero supplementare di agenti, in vista della realizzazione di un programma di studi sulla gestione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi; il costo di tale programma ammonterebbe a 200 milioni di ECU.

Alain Carignon si meraviglia di questa doppia spesa e chiede alla Commissione delle Comunità europee di comunicargli le ragioni che non consentono di utilizzare nel nuovo programma di studi i quadri il cui licenziamento si rivela estremamente costoso.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(25 giugno 1985)**

Il progetto di regolamento relativo alla cessazione definitiva dalle funzioni di alcuni funzionari appartenenti al quadro scientifico e tecnico⁽¹⁾ concerne il personale dipendente dal Centro comune di ricerca. Lo scopo principale del progetto è un ringiovanimento dei quadri con l'acquisizione di nuove competenze per far fronte ad una certa evoluzione del programma pluriennale del CCR.

Tutti questi elementi sono già stati ampiamente esposti quando la proposta della Commissione è stata esaminata dal Parlamento⁽²⁾.

Il programma (1985-1989) di R e S relativo alla gestione e al deposito dei residui radioattivi al quale l'onorevole parlamentare fa riferimento è stato deciso dal Consiglio il 12 marzo 1985⁽³⁾ con un importo finanziario valutato a 62 milioni di ECU, comprese le spese relative all'organico di 12 agenti, con un aumento quindi di 2 agenti rispetto al programma precedente.

Le spese per il personale di questo programma costituiscono una frazione inferiore al 10% delle spese totali, destinate in gran parte a finanziare contratti a compartecipazione finanziaria da stipulare con organismi di ricerca degli stati membri.

I due agenti supplementari autorizzati per l'esecuzione del programma sono stati attribuiti a quest'ultimo in seguito ad una redistribuzione del personale già in loco senza far ricorso quindi a personale del CCR.

La Commissione desidera sottolineare che continuerà a promuovere la mobilità dei ricercatori a livello europeo anche all'interno dei propri servizi in tutti i casi in cui ciò si riveli opportuno e possibile.

(1) Doc. COM(85) 214 def.

(2) Resoconto completo della seduta del 17. 1. 1985.

(3) GU n. L 83 del 25. 3. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 93/85

dell'on. Gordon Adam (S — GB)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 aprile 1985)
(85/C 248/26)

Oggetto: Contributi a progetti turistici

È disposta la Commissione ad elencare il numero dei progetti in materia di turismo per i quali sono stati previsti contributi sugli stanziamenti del FEAOG destinati alla regione settentrionale del Regno Unito durante il 1984?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(27 giugno 1985)**

Il FEAOG, sezione orientamento, non interviene nel finanziamento di progetti turistici nel quadro di azioni

dirette. La direttiva 75/286/CEE⁽¹⁾ sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate prevede, all'articolo 10, paragrafo 2, che « nelle zone agricole svantaggiate, che hanno vocazione turistica o artigianale, il regime di incoraggiamento di cui all'articolo 8 della direttiva 72/159/CEE⁽²⁾, qual è adattato nell'articolo 9, paragrafo 1, della presente direttiva, può interessare anche investimenti di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 10 000 UC (14 564 ECU a partire dal 1° gennaio 1984) per azienda ». Ciò significa che non si tratta di un aiuto corrisposto separatamente e specificatamente per investimenti nel settore del turismo, ma che tali investimenti possono essere integrati in un piano di sviluppo per un'azienda agricola.

Per il 1984, l'importo rimborsato dal FEAOG, sezione orientamento, al governo del Regno Unito ammonta a 36,7 milioni di ECU, una parte dei quali per le zone svantaggiate della regione settentrionale del Regno Unito medesimo. Non è tuttavia possibile indicare se le spese dichiarate per piani di sviluppo comprendono anche azioni concernenti il settore del turismo.

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 96 del 2. 4. 1972, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 105/85

dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1985)

(85/C 248/27)

Oggetto: Trasporto di scorie radioattive

Alcune volte all'anno un carico di scorie radioattive viene trasportato dalla centrale nucleare di Doel all'impianto di ritrattamento di La Hague. Tale trasporto avviene per ferrovia.

Può la Commissione comunicare quanto segue:

- Esiste una direttiva CEE concernente la sorveglianza e la sicurezza di tali trasporti?
- In caso negativo esiste una proposta di direttiva in materia?
- Esiste una direttiva concernente la necessaria informazione che deve essere fornita alle amministrazioni dei comuni presso i quali il treno fa sosta, nonché alla popolazione dei comuni interessati?
- In caso negativo, esiste una proposta di direttiva in materia?

Risposta data dal sig. Clinton Davis in nome della Commissione

(1° luglio 1985)

Il trasporto delle materie radioattive è ampiamente trattato nella direttiva del Consiglio concernente le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti⁽¹⁾.

A norma dell'articolo 45 di tale direttiva, ciascuno stato membro è tenuto ad attuare tutte le misure di vigilanza e di intervento ogniqualvolta queste risultino necessarie.

Gli aspetti già direttamente connessi alla sicurezza del trasporto delle materie radioattive sono trattati nell'articolo 33: verifica dell'efficacia della qualità della protezione, elaborazione di piani di emergenza, ecc.

Per quanto riguarda l'informazione che deve essere fornita alle autorità comunali e alla popolazione dei comuni dove transitano i convogli di materie radioattive, si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che il Parlamento europeo ha chiesto ai governi degli stati membri che siano essi stessi ad informare preventivamente tutti gli interessati nel caso di trasporto di materie radioattive⁽²⁾.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio del 3 settembre 1984, che modifica la direttiva 80/836/Euratom per quanto concerne le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU n. L 265 del 5. 10. 1984).

⁽²⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 1984 sulla politica comunitaria dell'ambiente e, in particolare, il naufragio della nave da carico « Mont-Louis » (GU n. C 274 del 15. 10. 1984).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 113/85

dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1985)

(85/C 248/28)

Oggetto: Costituzione di un Fondo europeo per il capitale di rischio

La Commissione finanzia la metà di uno studio eseguito dalla « Granville & Co. » di Londra, con cui intende preparare la costituzione di un Fondo europeo per il capitale di rischio (Euramtech Venture Capital). Il capitale di 10 milioni di sterline di cui conterà detto Fondo sarà fornito da membri della « European Venture Capital Association » (EVCA).

Quando intende la Commissione consultare e informare il Parlamento europeo in materia?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(2 luglio 1985)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che essa partecipa all'azione pilota in questione utilizzando gli stanziamenti di cui dispone per svolgere attività prospettive nel settore dell'innovazione e di cui ne assicura l'esecuzione ai sensi dell'articolo 205 del trattato CEE.

La Commissione non ha ancora divulgato alcuna informazione ufficiale in materia. L'interrogazione dell'onorevole parlamentare si basa probabilmente su un articolo di stampa che contiene peraltro alcune inesattezze.

In realtà, il progetto consiste nell'accordare alla Granville & Co. di Londra, mediante imputazione all'articolo di bilancio 7520, una sovvenzione rimborsabile in caso di successo.

Tale società si è impegnata a svolgere un'esperienza pilota con membri della European Venture Capital Association (EVCA) appartenenti a sei stati membri. Il consorzio che si occuperà dell'esecuzione di questo progetto pilota è stato creato in seguito a un bando di gara ristretto aperto ai membri effettivi dell'EVCA.

L'azione sperimentale si prefigge di preparare e costituire un primo fondo di capitale di rischio destinato, a livello comunitario, ad un'unica branca industriale.

La Commissione sovvenziona in parti uguali con i membri del consorzio i costi di preparazione e di costituzione di tale fondo. Il suo contributo non eccederà comunque i 250 000 ECU.

Poiché i lavori preparatori durano un anno, è prematuro fornire una proiezione finanziaria dell'eventuale capitalizzazione del fondo. Ad ogni modo, qualora tale fondo venisse creato, il pubblico sarà invitato a sottoscriverne una parte. In tal caso la Commissione verrà rimborsata delle spese sostenute durante la fase preparatoria.

La Commissione darà ampia divulgazione dell'esperienza acquisita nel quadro di questo progetto pilota e ne trarrà essa stessa ogni utile insegnamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 122/85

dell'on. Karel de Gucht (L — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1985)

(85/C 248/29)

Oggetto: Proroga del regime delle aree di sviluppo a favore dello Hageland

Il 22 luglio 1985 scade, per lo Hageland, il beneficio del regime delle aree di sviluppo, concesso a suo tempo per un periodo di tre anni.

La Commissione può indicare cosa intenda decidere in relazione a questo dossier o, in altre parole, se sia disposta a prorogare oltre il 22 luglio 1985 il beneficio in parola a favore dello Hageland, considerato che la situazione economica della regione non ha registrato modifiche né miglioramenti, né in senso assoluto, né in senso relativo, da quando il beneficio del regime delle aree di sviluppo è stato concesso e che non vi sono elementi che giustifichino una cessazione del beneficio in parola?

**Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione**

(27 giugno 1985)

La decisione 82/740/CEE della Commissione⁽¹⁾, del 22 luglio 1982, sulla delimitazione delle zone di sviluppo in Belgio, prevede la concessione di aiuti nel « Noord Hageland » per un periodo di tre anni e decorrere dalla sua data. Essa prevede inoltre che prima della scadenza di detto periodo la Commissione procederà ad una nuova analisi socio-economica della zona.

In base alla propria analisi la Commissione deciderà se occorra continuare o cessare gli aiuti al « Noord Hageland ».

La Commissione intraprenderà quanto prima tale analisi, prendendo in considerazione i dati socio-economici più recenti.

⁽¹⁾ GU n. L 132 del 9. 11. 1982, pag. 18.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 132/85

dell'on. Ernest Glinne (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1985)

(85/C 248/30)

Oggetto: Eccedenze alimentari locali e forniture di aiuti alimentari in Africa

A titolo esemplificativo, lo Zimbabwe e la Tanzania suggeriscono gravi interrogativi sull'adeguatezza delle capacità reali della produzione alimentare locale e dell'aiuto alimentare esterno in Africa.

Lo Zimbabwe figura nell'elenco dei 20 paesi africani a profitto dei quali le Nazioni Unite hanno lanciato un appello per un aiuto straordinario d'urgenza di 1,5 miliardi di dollari. Lo stesso Zimbabwe è fortunatamente in grado di esportare 1 milione di tonnellate di mais quest'anno, pur immagazzinandone 500 000 tonnellate supplementari a titolo di prevenzione contro la siccità e assicurando così comodamente la copertura del fabbisogno della sua popolazione.

Le Nazioni Unite hanno previsto un calo della produzione alimentare dello Zimbabwe a un livello inferiore del 20% a quella normale e hanno chiesto un aiuto alimentare internazionale in supplemento alle 210 000 tonnellate già offerte, poiché «2 milioni di abitanti dello Zimbabwe sono totalmente dipendenti da una distribuzione gratuita di alimenti».

Vorrei quindi sapere, riguardo al primo caso, se l'elenco dei paesi africani in attesa di aiuti alimentari urgenti è stato redatto seriamente e se le opinioni della Commissione concordano in materia con quelle dell'ONU.

Nessuno discute l'urgenza delle necessità del Mali, della Mauritania, del Burkina Faso, del Niger, del Ciad, del Sudan, dell'Etiopia e della Somalia, come pure del Mozambico e dell'Angola, ovvero di dieci paesi. La documentazione però è molto meno convincente per gli altri dieci riportati nell'elenco dell'ONU.

La simpatica Tanzania, per sempio, sostenuta dall'ONU, afferma di aver bisogno di un aiuto urgente di 63,2 milioni di dollari, la metà dei quali in alimenti. Ma la stessa FAO ritiene che la Tanzania disponga di un'eccedenza di 120 000 tonnellate quest'anno, non tenendo conto di 140 000 tonnellate di aiuto alimentare internazionale già in corso di smistamento.

È quindi importante verificare, paese per paese:

1. se la produzione locale non è stata ampiamente smerciata nei paesi e al loro esterno, tramite reti semiclandestine e il mercato nero, al di sotto dei prezzi ufficiali;
2. se la fornitura dell'aiuto alimentare esterno non umilierà ancor più la volontà di produrre localmente, volontà che si tratta di stimolare, perfino a prezzo di riforme amministrative spiacevoli agli occhi dei burocrati locali o di altre potenze che controllano il paese...

L'aiuto alimentare può esprimere la solidarietà umana; scegliendo male i suoi punti di impatto, esso può anche ritardare o perfino soffocare l'adeguamento delle capacità produttive locali e la produzione di eccedenze alimentari in zone africane rurali spesso trascurate.

Giacché i «bisogni» dei venti paesi africani considerati sono stati ancora discussi la settimana scorsa a Ginevra, in occasione di una conferenza dell'ONU, vorrei che la Commissione commentasse la credibilità e la precisione delle richieste di aiuto alimentare urgente presentate in ciascun caso dall'organizzazione internazionale.

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(25 giugno 1985)

La Commissione non dispone di mezzi che le consentano di interpretare con precisione le stime elaborate dalle organizzazioni internazionali in merito al disavanzo alimentare dei paesi colpiti dalla siccità.

È estremamente difficile infatti valutare la produzione e il consumo degli alimenti di base dei paesi africani, sia perché gran parte della produzione alimentare basta appena per la sussistenza, sia per mancanza di statistiche attendibili. A questi si aggiungono altri problemi di ordine tecnico, come nel caso dello Zimbabwe dove la pubblicazione dei dati relativi alla cattiva annata (maggio 1984 — aprile 1985) coincide con quella delle previsioni sulla campagna maggio 1985 — aprile 1986, che si preannuncia abbastanza favorevole.

Date le circostanze, può succedere, come ha ricordato l'onorevole parlamentare, che in alcuni casi l'aiuto alimentare arrivi sui mercati dei paesi beneficiari al momento meno opportuno. La Commissione fa il possibile per evitare queste situazioni e infatti non ha previsto alcun aiuto per lo Zimbabwe.

Va però ricordato anche il caso inverso, non meno concreto e carico di conseguenze: la sottovalutazione del fabbisogno (o la diffidenza dei donatori che giudicano le cifre eccessive) che impedisce l'intervento provocando la sofferenza di migliaia se non milioni di esseri umani.

Per questi motivi le stime sul disavanzo alimentare, pubblicate dagli organismi internazionali vengono considerate dalla Commissione, come del resto dagli altri donatori, elementi di riferimento piuttosto che dati sicuri. Queste stime devono essere interpretate tenendo conto di informazioni complementari di carattere spesso qualitativo.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 145/85
dell'on. Karel Van Miert (S — B)
alla Commissione delle Comunità europee**

(17 aprile 1985)

(85/C 248/31)

Oggetto: Affidamento e sottrazione di minori al di là delle frontiere nazionali

Nella sua risoluzione del 16 marzo 1984⁽¹⁾ il Parlamento europeo chiede alla Commissione di raccomandare agli stati membri l'adozione di un protocollo che completi, nel settore del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni relative al diritto di affidamento, la convenzione di Bruxelles riguardante la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni.

Quali iniziative ha già adottato la Commissione in merito? Con quali risultati?

⁽¹⁾ GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 135.

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(1° luglio 1985)

La Commissione ritiene che una soluzione comunitaria valida in materia di custodia dei minori dovrebbe essere adottata unicamente a complemento della convenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e l'esecuzione delle relative sentenze. Prima di prendere qualsiasi iniziativa, la Commissione ritiene opportuno attendere l'entrata in vigore di detta convenzione.

La Commissione continua ad adoperarsi sia per ottenere che gli stati membri ratifichino la convenzione di Strasburgo, sia per evitare che essi formulino riserve da far valere all'interno della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 191/85

dell'on. Willy Kuijpers (ARC — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 aprile 1985)

(85/C 248/32)

Oggetto: Esportazione di pesticidi verso paesi del Terzo Mondo

Si chiede ai servizi competenti della Commissione quanto segue:

- quali sono i pesticidi il cui impiego è consentito negli stati membri CE in agricoltura e orticoltura. Può essere fornito un elenco dei prodotti, con richiamo alla relativa direttiva CE o legge nazionale? Ciò tanto per gli acaricidi e gli alghicidi, quanto per i battericidi, fungicidi, erbicidi, insetticidi, molluschi-cidi, nematocidi e rodenticidi;
- quali sono i pesticidi il cui impiego è vietato negli stati membri della CE in agricoltura e orticoltura?

Si prega di fornire un elenco dei prodotti, con richiamo alle relative direttive CE o leggi nazionali;

- quali pesticidi vengono esportati dagli stati membri CE verso paesi del Terzo Mondo? Si prega di fornire un elenco dei prodotti, con indicazione dei nominativi degli esportatori, della destinazione nel Terzo Mondo e dei quantitativi esportati per singola azienda, singolo prodotto, singolo paese;
- esistono direttive internazionali per quanto riguarda l'importazione e l'esportazione di pesticidi verso il Terzo Mondo?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(19 luglio 1985)

Nessun testo comunitario è stato adottato in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari. Gli stati membri hanno autorizzato migliaia di preparazioni diverse contenenti oltre 500 sostanze attive. La Commissione non è in grado di effettuare le lunghe ricerche che sarebbero necessarie per poter rispondere in modo particolareggiato all'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

Di regola, gli stati membri applicano il principio dell'«elenco positivo», in virtù del quale soltanto i prodotti autorizzati possono essere commercializzati, mentre tutti gli altri restano vietati.

La libertà di cui godono gli stati membri in materia di autorizzazione di questi prodotti è tuttavia limitata dalle disposizioni contenute nella direttiva 79/117/CEE⁽¹⁾. Eccezion fatta per talune deroghe temporanee, gli stati membri non possono autorizzare l'impiego di prodotti contenenti sostanze attive che figurano nell'elenco allegato alla direttiva citata, copia della quale sarà inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

La Commissione si rammarica di poter rispondere solo in modo parziale a questa interrogazione. In effetti, l'unica fonte statistica ufficiale di cui essa dispone è la Nimexe⁽²⁾, nella quale gli antiparassitari sono ripresi al n. 38.11 e sono suddivisi in grandi categorie a seconda della loro destinazione (insetticidi, fungicidi, ecc.) e non secondo le sostanze attive in essi presenti. Come già riferito nella risposta all'interrogazione scritta n. 1082/82 dell'on. Rogers⁽³⁾, la Commissione può fornire alcuni dati statistici che, considerata la loro voluminosità, saranno inviati all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

Numerose organizzazioni internazionali hanno adottato misure relative al commercio internazionale di prodotti vietati o severamente limitati, segnatamente per quanto concerne i prodotti chimici:

- assemblea generale delle Nazioni Unite (1982): risoluzione 37/137 sulla protezione contro i prodotti nocivi per la salute e per l'ambiente: elenco provvi-

sorio dei prodotti il cui consumo e/o la cui vendita sono stati vietati, annullati, severamente limitati o — nel caso di prodotti farmaceutici — non approvati dai governi.

- GATI (1982): decisione ministeriale relativa alle esportazioni di merci il cui impiego è vietato a livello nazionale.
- OCSE (1984): raccomandazione del Consiglio concernente gli scambi di informazioni sulle esportazioni di prodotti chimici d'impiego vietato o severamente limitato.
- UNEP (1984): dispositivo provvisorio di notifica dei prodotti chimici d'impiego vietato o severamente limitato.

Inoltre, la FAO sta definendo un progetto di codice di comportamento internazionale nel settore della distribuzione e dell'utilizzazione degli antiparassitari.

(¹) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36.

(²) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli stati membri della stessa (GU n. L 337 del 24. 12. 1984).

(³) GU n. C 339 del 27. 12. 1982, pag. 10.

Queste tre sessioni, alle quali ha partecipato, in modo estremamente attivo, anche la Costa d'Avorio (il capo della delegazione costavoriana era portavoce del gruppo dei produttori), hanno permesso, in particolare grazie alle iniziative prese dalla Comunità in base alle proposte presentate dalla Commissione, di compiere notevoli progressi verso la conclusione di un quarto accordo internazionale sul cacao. Esiste fin d'ora un consenso in quasi tutte le disposizioni economiche di questo nuovo accordo, tranne sui delicati problemi dei livelli e dei meccanismi di revisione dei prezzi, per i quali, nonostante un sensibile ravvicinamento delle posizioni, non si è potuto giungere a un accordo, soprattutto a causa delle incertezze legate alla situazione monetaria internazionale.

La Commissione che, a complemento delle concessioni fatte nelle convenzioni ACP-CEE a favore del settore dei prodotti di base, in particolare con lo Stabex, ha sempre cercato di favorire la conclusione di accordi internazionali che portino alla stabilizzazione dei prezzi di tali prodotti, continuerà ad adoperarsi in ogni modo per facilitare la prossima conclusione di un quarto accordo internazionale sul cacao, che risulti efficace e realistico al tempo stesso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 202/85

dell'on. Luc Beyer de Ryke (L — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 aprile 1985)

(85/C 248/33)

Oggetto: Prezzo del cacao

Il presidente della conferenza per il rinnovo dell'accordo internazionale per il cacao ha espresso l'auspicio che si pervenga ad un accordo a Ginevra nonostante le profonde divergenze sui prezzi di intervento.

A questa conferenza si può deplorare l'assenza della Costa d'Avorio, il più grande paese produttore, membro degli ACP nonché quella degli USA, il più grande paese consumatore.

Qual è la politica della Commissione in materia? Quali conclusioni trae la CE da questa conferenza, soprattutto nei confronti dello Stabex e della convenzione di Lomé III?

Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione

(1° luglio 1985)

La Comunità ed i suoi stati membri hanno preso parte alle tre sessioni della conferenza internazionale sul cacao tenutesi a Ginevra nel 1984 e all'inizio del 1985 (dal 7 al 25 maggio 1984, dall'8 ottobre al 2 novembre 1984 e dal 18 febbraio al 15 marzo 1985).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 232/85

dell'on. Ray Mac Sharry (RDE — IRL)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 aprile 1985)

(85/C 248/34)

Oggetto: Finanziamento dei programmi mediterranei integrati

Può la Commissione garantire che il finanziamento dei programmi mediterranei integrati non avverrà a detrimento di altri programmi, in particolare di quelli predisposti da FES, FESR e FEAOG?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione

(10 luglio 1985)

Come si evince dall'articolo 11 della proposta di regolamento riguardante i programmi integrati mediterranei (¹), la Commissione intende attuare i PIM senza pregiudizio per gli interventi dei Fondi strutturali in favore di regioni prioritarie o meno prospere che non beneficino dei PIM. Ciò sarà agevolato dall'aumento in termini reali delle dotazioni dei Fondi.

(¹) Doc. COM(85) 180 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 247/85

dell'on. Benjamin Visser (S — NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 maggio 1985)
(85/C 248/35)

Oggetto: Vendita di battelli della navigazione interna a paesi terzi

1. Non ritiene la Commissione che con la sua risposta del 13 marzo 1985 essa ha lasciato assolutamente insoddisfatte le domande poste dal sottoscritto il 12 ottobre 1984 [interrogazione scritta n. 1052/84⁽¹⁾]?

2. È la Commissione disposta a ritentare di fornire una risposta quanto più concreta possibile alle domande concrete, quali erano state formulate il 12 ottobre dello scorso anno dal sottoscritto?

3. Qualora dalla risposta a queste domande dovesse inaspettatamente risultare che la Commissione finora non ha dato alcun seguito alle raccomandazioni formulate in merito nella relazione Albers (PE. 87.786 def.), può la Commissione precisare in quale maniera essa intenda dar seguito alle risoluzioni approvate dal Parlamento?

⁽¹⁾ GU n. C 118 del 13. 5. 1985, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(28 giugno 1985)**

La Commissione conferma la sua risposta all'interrogazione scritta n. 1052/84 dell'onorevole parlamentare, e cioè essa considera che le vendite dei battelli della navigazione interna ai paesi terzi, ammesso che siano tecnicamente e finanziariamente fattibili, contribuiscono solo scarsamente e marginalmente alla riduzione delle capacità e le decisioni in materia spettano in primo luogo agli armatori.

L'esigua importanza di tali operazioni è in effetti in relazione alle difficoltà tecniche e ai costi della consegna dei battelli in questione, in generale vecchi, se non vetusti, ai paesi extra europei.

La Commissione sottolinea di nuovo di essere favorevole alla riduzione delle capacità nella navigazione interna ed essa continuerà ad appoggiare qualsiasi azione nazionale in tale senso. Essa apprezzerà pertanto, come già ha fatto per le azioni di demolizione, qualsiasi aiuto che gli stati membri accordino per sviluppare gli eventuali mercati di esportazione di battelli verso i paesi terzi interessati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 254/84

dell'on. Tom Normanton (ED — GB)
al Consiglio delle Comunità europee
(29 aprile 1985)
(85/C 248/36)

Oggetto: Diritto dei cittadini dell'Europa di possedere beni immobiliari nella CCE

Il Consiglio può comunicare quali misure vengono attualmente prese per assicurare che gli stati membri firmatari del trattato di Roma assolvano gli impegni solenni che hanno assunto, in particolare per quanto riguarda il diritto contemplato dal trattato che tutti i cittadini possono acquisire beni immobili e godere del diritto di proprietà di tali beni in tutta la Comunità?

Risposta

(29 luglio 1985)

Il Consiglio non vede a quali disposizioni del trattato si riferisca l'onorevole parlamentare quando menziona il diritto generale di tutti i cittadini di acquisire liberamente e godere di diritti di proprietà in tutta la Comunità.

Richiama comunque l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che, se uno stato membro non assumesse uno degli obblighi cui è tenuto in virtù del trattato, spetterebbe alla Commissione vigilare sul rispetto del trattato e, eventualmente, avviare una procedura dinanzi alla Corte a tal fine.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 286/85

dell'on. Daniel Ducarme (L — B)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 aprile 1985)
(85/C 248/37)

Oggetto: Fiscalità

La Commissione potrebbe indicare per stato membro a partire dal 1980, e facendo un'enumerazione dettagliata, le misure di agevolazione fiscale rivolte alle imprese e ai privati entrate in applicazione?

**Risposta data da Lord Cockfield
in nome della Commissione**

(27 giugno 1985)

Una risposta dettagliata all'interrogazione dell'onorevole parlamentare richiede lunghe e laboriose ricerche che la Commissione non è in grado di intraprendere attualmente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 327/85
dell'on. Johanna Maij-Weggen (PPE — NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 maggio 1985)
(85/C 248/38)

Oggetto: Nesso tra la distanza abitazione-sede di lavoro e l'insorgere di malattie, assenteismo e problemi familiari

La Commissione ha preso atto della relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di Dublino sul nesso tra la distanza fra l'abitazione e la sede di lavoro e l'insorgere di malattie, assenteismo e problemi familiari?

Visti i risultati di tale relazione, intende la Commissione adottare precise iniziative a livello europeo in favore dei pendolari e, in caso affermativo, quali sono tali iniziative?

Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione
(5 luglio 1985)

Sì, la Commissione ha preso atto della relazione menzionata dall'onorevole parlamentare.

A tempo debito la Commissione trarrà le conclusioni risultanti da tale studio, dallo studio europeo degli spostamenti abitazione-sede di lavoro e relative conseguenze, del 1982, nonché dallo studio in corso sulla «partecipazione alla programmazione, al finanziamento e alla gestione dei trasporti tra l'abitazione e il luogo di lavoro», anch'esso condotto per conto della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 330/85
degli on. Johanna Maij-Weggen e Yvonne van Rooy
(PPE — NL)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 maggio 1985)
(85/C 248/39)

Oggetto: Inquinamento della Mosa

La Commissione ha preso conoscenza del recente rapporto della Stichting Reinwater (Fondazione acqua pura) sull'inquinamento della Mosa⁽¹⁾?

È noto alla Commissione che in base a questo rapporto quattro industrie belghe riversano nella Mosa rifiuti industriali che provocano un inquinamento su vasta scala oppure che sono fortemente inquinanti, vale a dire:

- Phenix: tricloroetilene, ferro, manganese, rame, cromo e petrolio,
- Cockerill: zinco, rame, piombo e manganese,
- Nouveau Hall du Cuivre et Zinc: rame e cadmio,
- Armco Liège: ferro, manganese, rame e petrolio?

Può la Commissione comunicare se le industrie interessate dispongano di autorizzazione agli scarichi per il riversamento di tali residui?

Può la Commissione comunicare quali delle sostanze riversate sono contemplate in direttive europee e se tali direttive siano già state convertite nel Belgio in legislazione nazionale, in tal caso se tali direttive vengano già applicate in Belgio?

Che ne pensa la Commissione dell'idea della Stichting Reinwater di creare una «Commissione internazionale per la Mosa» della quale farebbero parte Francia, Belgio e Paesi Bassi ed è disposta la Commissione a prendere l'iniziativa in tal senso?

⁽¹⁾ «Maaswater onderzocht»: Stichting Reinwater, Vossiusstraat 20, Amsterdam, Paesi Bassi, ottobre 1984.

Risposta data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione
(8 luglio 1985)

La Commissione, benché non abbia ricevuto la relazione in questione, è al corrente del fatto che gli impianti industriali del bacino di Liegi effettuano scarichi di rifiuti inquinanti.

Tra le sostanze citate solo il cadmio è attualmente contemplato dalla direttiva 83/153/CEE⁽¹⁾, in forza della quale le autorizzazioni di scarico sono rilasciate dagli stati membri, i quali, peraltro, hanno due anni di tempo per conformarsi alla direttiva. La direttiva stessa entrerà in vigore il 28 settembre 1985. Alla Commissione non è ancora pervenuta la normativa belga di attuazione.

L'articolo 10 della direttiva 76/464/CEE⁽²⁾ prevede che «... più stati membri possono, ove occorra, stabilire ... congiuntamente disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva».

La Commissione accoglie dunque con favore qualunque iniziativa intesa a stabilire contatti fra gli stati membri ai fini di una migliore protezione dell'ambiente. Le risulta inoltre che contatti del genere hanno già avuto luogo fra i tre stati membri interessati al bacino della Mosa. Va tuttavia rilevato che l'iniziativa intesa ad istituire una «commissione internazionale della Mosa» non rientra fra le competenze della Commissione.

ne, tanto più che un nuovo strumento giuridico sarà posto in essere allorché i negoziati attualmente in corso in seno al Consiglio d'Europa si concluderanno con la firma della convenzione europea per la protezione dei corsi d'acqua internazionali dall'inquinamento. La Comunità, in quanto firmataria di detta convenzione, potrà allora prendere parte attivamente ai lavori delle commissioni internazionali la cui creazione è prevista nel quadro della stessa convenzione.

(1) GU n. L 291 del 24. 10. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 398/85
dell'on. François Roelants du Vivier (ARC — B)
alla Commissione delle Comunità europee

(8 maggio 1985)

(85/C 248/40)

Oggetto: Incidenti nel trasporto di sostanze pericolose

La notte tra martedì 2 e mercoledì 3 aprile 1985 vi è stata una collisione sull'autostrada tedesca tra Friburgo e Basilea tra un camion cisterna carico di prodotti chimici, un secondo automezzo pesante e una macchina: tre persone sono morte nell'incidente e l'incendio dell'autocisterna ha sprigionato una nube tossica che ha interessato due paesi vicini, uno in Germania e l'altro in Francia, provocando l'intossicazione di circa un centinaio di persone.

Mercoledì 10 aprile, a poche ore di distanza l'uno dall'altro, si sono avuti in territorio francese tre incidenti che hanno causato la morte di due persone e l'incendio di una dozzina di case. Nei suddetti incidenti sono stati coinvolti camion che trasportavano sostanze pericolose.

1. Quali sono gli insegnamenti che la Commissione trae da simili incidenti? Non ritiene essa che vi siano gravi lacune giuridiche in materia e che sia pertanto necessario colmare tali lacune a livello europeo?

2. Su un piano generale, la Commissione potrebbe

- a) precisare il numero di incidenti connessi ai trasporti di sostanze pericolose e di rifiuti pericolosi avvenuti nel corso di questi ultimi anni nella Comunità europea?
- b) fornire le statistiche di tali incidenti distinguendo per singolo stato membro e a seconda del modo di trasporto (strada, ferrovia, aereo, navigazione interna e navigazione marittima)?
- c) dare indicazioni circa i danni civili causati da tali incidenti?
- d) fornire dati circa le cause di tali incidenti e in particolare circa il rispetto o meno delle norme applicabili a tali casi?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 544/85
dell'on. Luc Beyer de Ryke (L — B) alla Commissione
delle Comunità europee

(24 maggio 1985)

(85/C 248/41)

Oggetto: Trasporti su strada di prodotti pericolosi

Tre recenti incidenti verificatisi in Francia presso Lione, St. Dié e Sigean (Aude), e ultimamente l'intossicazione di più di 25 persone sull'autostrada Colonia-Coblenza nella Repubblica federale di Germania, causata da gas tossici a seguito della caduta di parecchi fusti contenenti prodotti chimici, hanno riportato alla ribalta il costante pericolo rappresentato dal trasporto su strada di prodotti chimici e di gas liquidi.

La Commissione ha già preso diversi provvedimenti relativi a tali trasporti. Non sarebbe però opportuno renderli più rigorosi, vista la serie nera causata da quella che la stampa chiama « le bombe viaggianti »?

Risposta comune data dal sig. Clinton Davis
in nome della Commissione

(8 luglio 1985)

1. Gli incidenti del tipo descritto dall'onorevole parlamentare possono essere quasi sempre attribuiti ad un errore umano piuttosto che alla mancanza di norme tecniche a livello internazionale. Un'applicazione ed un controllo più rigidi delle norme e degli accordi esistenti contribuirebbero pertanto a ridurre questo tipo di incidenti. Tale controllo è però di competenza di organismi locali o nazionali; la Commissione da parte sua esamina le possibilità di ottenere miglioramenti in questo settore grazie alle moderne tecnologie dell'informazione. Inoltre, nel quadro dell'anno della sicurezza stradale indetto per il 1986, essa intende presentare proposte per una formazione specifica dei conducenti più uniforme, nonché in materia di controllo tecnico degli autoveicoli, come precisato nella sua ultima comunicazione presentata al Consiglio⁽¹⁾. La Commissione ha inoltre istituito un gruppo di lavoro interservizi incaricato di studiare i problemi causati dal trasporto di sostanze pericolose con tutti i mezzi di trasporto. Tale gruppo di lavoro non ha ancora stilato le sue conclusioni; in base ai risultati del lavoro svolto verranno presentate al Consiglio proposte di azione in questo campo.

2. La Commissione non è in grado di fornire le statistiche globali richieste sugli incidenti provocati dal trasporto di sostanze pericolose. Gli sforzi posti in essere da più stati membri per raccogliere queste stati-

stiche hanno fornito un ingente numero di dati sugli incidenti in generale, dei quali solo una esigua parte può considerarsi aggravata dalla presenza di sostanze pericolose.

Lo studio recente più completo in questo campo è stato condotto dall'istituto belga del trasporto su strada per il periodo 1980-1983. In questo quadriennio, si sono verificati in Belgio circa 240 000 incidenti stradali con feriti (320 000) o morti (poco meno di 9 000). Il numero complessivo di incidenti noti nei quali fossero coinvolte sostanze pericolose è asceso a 343, incidenti che hanno causato 25 morti e 220 feriti. Solo in 75 di questi incidenti la situazione è risultata aggravata dalle sostanze pericolose che hanno causato la morte di una persona e il ferimento di oltre 5, in un unico incidente verificatosi nei pressi di Huy nel 1983.

Dato che lo studio citato può essere considerato rappresentativo della situazione dell'intera Comunità, le conclusioni e le raccomandazioni ivi contenute formano la base delle azioni previste dalla Commissione al paragrafo 1.

(¹) Doc. COM(85) 239 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 410/85

di Lord O'Hagan (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 maggio 1985)

(85/C 248/42)

Oggetto: Trasporto di animali vivi

Il trasporto di animali vivi all'interno della CEE ha recentemente suscitato nel Regno Unito particolare interesse.

1. Qual è la legislazione comunitaria in materia attualmente esistente?
2. Tale legislazione è adeguata?
3. La Commissione è sicura che tale legislazione venga applicata?
4. Quali altre misure intende attualmente proporre la Commissione?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(10 luglio 1985)

1. Le norme comunitarie per la protezione degli animali durante i trasporti sono definite nella direttiva 77/489/CEE del Consiglio relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali (¹) e nella direttiva 81/389/CEE del Consiglio (²) che stabilisce talune misure necessarie all'attuazione della direttiva 77/489/CEE.

2. La Commissione ritiene che questa normativa costituisca uno strumento idoneo ad assicurare la protezione di tutte le specie di animali durante i trasporti internazionali. Le dettagliate disposizioni tecniche previste da tale normativa debbono venir rispettate nei trasporti per via terrestre, navigabile o aerea. È tuttavia necessario garantire l'applicazione pratica di queste disposizioni.

3. Di tanto in tanto è stata richiamata l'attenzione della Commissione sulla mancata applicazione delle norme comunitarie in diversi stati membri. In tali casi, la Commissione è sempre intervenuta rapidamente per far sì che gli stati membri adempiano ai loro obblighi per quanto concerne queste disposizioni comunitarie. Recentemente, una denuncia, nella quale si sostiene la mancata applicazione della normativa da parte del Regno Unito e della Francia, è stata presentata dalla Royal Society for the Protection of Animals.

4. La Commissione sta esaminando in modo approfondito le denunce pervenute, ed ha già chiesto ai governi del Regno Unito e della Francia di trasmettere le loro osservazioni. Essa adempierà ai propri obblighi istituzionali per garantire l'applicazione delle norme comunitarie.

La Commissione continuerà altresì a sistenere, nella misura del possibile, i lavori già avviati nel campo della ricerca sui problemi inerenti al trasporto degli animali, eseguiti sotto il controllo del comitato scientifico per la ricerca agricola.

La Commissione ritiene inoltre che un valido contributo all'applicazione pratica delle norme legislative potrebbe derivare dalla definizione di un codice di condotta comunitario. A tal fine, è stato stipulato un contratto per l'elaborazione di uno schema generale in vista della stesura di un codice di condotta per il trasporto degli animali.

(¹) GU n. L 200 dell' 8. 8. 1977, pag. 10.

(²) GU n. L 150 del 6. 6. 1981, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 423/85

dell'on. Hans-Jürgen Zahorka (PPE — D)

al Consiglio delle Comunità europee

(9 maggio 1985)

(85/C 248/43)

Oggetto: Rapido disbrigo delle formalità all'entrata dell'aeroporto di Bruxelles

Premesso che — e non si può esserne che grati — dietro esibizione di un lasciapassare è consentito ai deputati del Parlamento europeo che atterrano all'aeroporto di Bruxelles di procedere, transitando da un apposito varco, al rapido disbrigo delle formalità, potrebbe il Consiglio far sapere se sia disposto a invitare il governo belga a rendere possibile un analogo regime anche al momento della partenza dall'aeroporto di Bruxelles?

Il frequente formarsi, ai posti di controllo, di lunghe file di passeggeri in partenza dall'aeroporto di Bruxelles rende auspicabile, a giudizio dell'interrogante, l'allestimento nella predetta aerostazione di appositi varchi riservati ai parlamentari che, non di rado, a causa, da una parte, degli obblighi derivanti dal loro mandato a Bruxelles e, dall'altro, da vincoli risultanti dagli orari di partenza, possono prendere per così dire all'ultimo secondo i loro aerei.

Risposta

(29 luglio 1985)

L'articolo 8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee prevede che nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri dell'Assemblea che si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.

Le autorità belghe hanno informato il Consiglio delle misure adottate per consentire la completa osservanza di tali disposizioni, decidendo di rilasciare ai membri del Parlamento europeo un lasciapassare speciale.

Spetta alle autorità belghe definire le modalità per l'uso di tale lasciapassare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 433/85

dell'on. James Provan (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 maggio 1985)

(85/C 248/44)

Oggetto: La società John Deere.

La Commissione è convinta che, dopo la grossa multa inflittale la società John Deere, si attenga alle pratiche commerciali che le sono richieste nella Comunità europea?

In caso contrario, eseguirà un'ulteriore indagine?

Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione

(8 luglio 1985)

La Commissione non ha ragione di credere che John Deere non intenda rispettare il programma da esso

istituito dopo essere stato informato delle obiezioni della Commissione ai divieti di esportazione contenuti nei suoi accordi di distribuzione⁽¹⁾. Qualora le risultasse il contrario la Commissione prenderebbe naturalmente le opportune misure.

⁽¹⁾ Vedi in particolare il paragrafo 41 della decisione della Commissione, nel caso John Deere, del 14 dicembre 1984 (GU n. L 35 del 7. 2. 1985).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 441/85

dell'on. Marijke van Hemeldonck (S — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 maggio 1985)

(85/C 248/45)

Oggetto: Progetto di legge francese antitrust

Recentemente, il ministro francese Bérégovoy ha presentato una proposta di legge che dovrebbe dare un maggiore ambito d'azione alla « commissione per la concorrenza » in questioni antitrust, conferendo ad essa per esempio gli stessi poteri del Bundeskartellamt (ufficio federale delle intese) tedesco.

Non vede la Commissione nel fatto che gli stati membri si attribuiscono maggiori poteri nel settore della concorrenza un segno che il suo approccio in materia è insufficiente?

Non ritiene inoltre che sia necessaria una distinzione più chiara tra i poteri nazionali e quelli comunitari nel campo della concorrenza (vedi l'intervento del Bundeskartellamt nel rilievo della Grundig da parte della società olandese Philips e nella frode della Loewe-Opta)?

Ritiene che l'attuale approccio non uniforme delle autorità nazionali antitrust rappresenti un ostacolo per il potenziamento del mercato comunitario?

Quale politica praticherà circa tali questioni?

Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione

(8 luglio 1985)

La Commissione ha sempre approvato gli sforzi fatti dagli stati membri per salvaguardare un'effettiva concorrenza a livello nazionale⁽¹⁾. Tuttavia essa ha anche costantemente controllato che le misure adottate dalle autorità nazionali competenti non fossero in conflitto con la politica di concorrenza della Comunità, eventualità che potrebbe sorgere nei casi in cui fosse

possibile un'applicazione parallela della normativa comunitaria e di quella nazionale. Grazie ai contatti molto stretti e regolari della Commissione con le competenti autorità degli stati membri, i casi di portata europea sono normalmente disciplinati dalla legislazione comunitaria, mentre i casi che comportano l'intervento di autorità sia nazionali che comunitarie vengono decisi su base di reciproca cooperazione e concertazione.

Nel caso specifico menzionato dall'onorevole parlamentare (Philips-Grundig), ai fatti in questione non si applicavano le regole di concorrenza del trattato CEE e l'intervento da parte delle autorità nazionali non era pertanto in contrasto con le competenze comunitarie.

Dato che prevale la legislazione comunitaria e dato che l'esperienza ha dimostrato che i rari casi di conflitto sono sempre stati risolti soddisfacentemente, la Commissione non ritiene che occorran misure legislative per distinguere nettamente le competenze nazionali da quelle comunitarie.

La Commissione conviene che se le normative nazionali sulla concorrenza e la relativa applicazione dovessero sostanzialmente differire da uno stato membro all'altro, potrebbero sorgere problemi per l'unità del mercato comune. Tuttavia le relazioni che la Commissione riceve ogni anno dagli stati membri sugli sviluppi delle rispettive politiche nazionali di concorrenza, che vengono riassunte nelle relazioni annuali della Commissione sulla politica della concorrenza, indicano che in effetti gli sviluppi delle politiche nazionali sono orientati nella stessa direzione⁽²⁾. Infine la Commissione ritiene che un'applicazione rigorosa delle regole di concorrenza comunitarie — anche da parte dei tribunali nazionali — contribuirà a promuovere lo sviluppo del mercato comune.

⁽¹⁾ Vedi sesta (punti 66 e 67) e settima (punto 75) relazione sulla politica di concorrenza.

⁽²⁾ Ibidem.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 460/85

dell'on. Karl von Wogau (PPE — D)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 maggio 1985)

(85/C 248/46)

Oggetto: Difficoltà per le restituzioni dell'IVA in Italia

Sa la Commissione che per la restituzione, da parte delle autorità finanziarie italiane, dell'imposta IVA già pagata si incontrano continue difficoltà?

In un caso specifico, la suddetta restituzione è stata infatti rifiutata col pretesto che l'imposta in questione è stata pagata in moneta straniera.

Che cosa pensa di fare la Commissione per garantire che nella Comunità europea le restituzioni dell'IVA avvengano in modo spedito e senza intralci?

Risposta data da Lord Cockfield in nome della Commissione

(10 luglio 1985)

1. L'Italia ha provveduto all'applicazione dell'ottava direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1979 (79/1072/CEE)⁽¹⁾, relativa alle modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, con decreto ministeriale del 20 maggio 1982 (GU n. 146 del 29. 5. 1982).
2. La Commissione ha ripetutamente sollecitato il governo italiano ad accelerare le pratiche amministrative di rimborso riuscendo ad ottenere un certo miglioramento in materia; essa continuerà ad insistere in tal senso.

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 11.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 467/85

dell'on. Gerhard Schmid (S — D)

al Consiglio delle Comunità europee

(20 maggio 1985)

(85/C 248/47)

Oggetto: Necessità alimentari urgenti in Etiopia

Nell'agosto 1984 il governo etiopico ha trasmesso alle sue ambasciate presenti nei vari paesi un appello dal titolo « Rassegna dell'attuale situazione nelle regioni etiopiche colpite dalla siccità », in cui diceva, in sostanza: l'Etiopia non ha più cereali nei suoi depositi, e l'aiuto alimentare promesso non è arrivato a destinazione. Solo dopo un filmato trasmesso dalla BBC, nell'ottobre 1984, sono giunti i mezzi di soccorso internazionali. Nel novembre 1984 la CE ha stanziato ulteriori fondi allo scopo sopra indicato, attingendo al bilancio corrente.

1. Da quando il Consiglio CE è al corrente dell'appello rivolto dal governo etiopico?
2. Quali passi ha intrapreso il Consiglio per far fronte all'urgente problema descritto in tale appello?
3. Come è possibile che il dottor Jürgen Warnke, membro del Consiglio e ministro federale per la cooperazione economica, è venuto a conoscenza di tale calamità che ha colpito l'Etiopia — secondo le sue stesse dichiarazioni — solo a metà dell'ottobre 1984?

Risposta

(29 luglio 1985)

In seguito ad un primo piano di emergenza con uno stanziamento di circa 80 milioni di ECU, predisposto nell'aprile 1984, la Commissione ha trasmesso al Consiglio nell'ottobre 1984 la sua valutazione sul peggioramento della situazione nei paesi dell'Africa colpiti dalla siccità, in particolare in Etiopia, e ha insistito sulla necessità di un importante aumento degli aiuti di emergenza a questi paesi.

Grazie ad un'adeguata preparazione e a una stretta cooperazione fra tutte le istituzioni interessate (Parlamento, Consiglio e Commissione) un secondo piano di emergenza, che prevedeva azioni di aiuto immediato per l'ammontare di 32 milioni di ECU e azioni di aiuto alimentare a breve termine equivalenti a 100 000 tonnellate di cereali per un valore stimato di 25 milioni di ECU, ha potuto essere varato in pochi giorni, poiché le prime azioni sono state avviate il 1° novembre 1984.

Questi aiuti sono stati seguiti dall'elaborazione, da parte del Consiglio europeo riunita a Dublino nel dicembre 1984, di un programma di lotta contro la carestia in Africa, di maggiore entità, in quanto la parte relativa all'aiuto di emergenza prevedeva in particolare l'invio da parte della Comunità e degli stati membri di 1 200 000 tonnellate di cereali o equivalente prima del prossimo raccolto (quantitativo superato nella realtà), aiuto di cui l'Etiopia riceve più di un quarto.

Risulta quindi che le misure per aiutare le popolazioni vittime della carestia in Etiopia sono state prese con la massima urgenza, tenuto conto della necessità di disporre di dati affidabili sulla natura e l'estensione dei bisogni, nonché sui mezzi più adeguati per soddisfarli.

Inoltre, ferme restando le azioni a più lungo termine, il Consiglio ha adottato un piano che consente di individuare il più presto possibile le situazioni critiche in Africa e di fornire i mezzi di emergenza per farvi fronte, per migliorare ulteriormente la rapidità dell'invio dei soccorsi, e il loro adeguamento ai bisogni, qualora situazioni di questo genere dovessero sfortunatamente verificarsi di nuovo dopo la fine della crisi attuale.

Nella sessione del 22 maggio 1985, il Consiglio ha accettato di iscrivere nel capitolo 92 del progetto di bilancio l'importo complessivo in stanziamenti di pagamento votato dal Parlamento in prima lettura e figurante nel bilancio adottato.

Per quanto riguarda il problema sollevato al punto 3 il Consiglio rammenta all'onorevole parlamentare che non è sua consuetudine prendere posizione nei confronti di dichiarazioni fatte da uno dei suoi membri.

Tuttavia, il Consiglio vorrebbe aggiungere di essere stato informato del fatto che il governo della Repubbli-

ca federale di Germania ha messo in atto, fin dal giugno 1984, un primo programma di aiuto speciale per far fronte alle necessità alimentari urgenti in Africa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 470/85

dell'on. Andrew Pearce (ED — GB)

al Consiglio delle Comunità europee

(20 maggio 1985)

(85/C 248/48)

Oggetto: Franchigia dalle imposte riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori

Qual è la causa del ritardo relativo all'approvazione della proposta presentata dalla Commissione nel 1983 riguardante una direttiva⁽¹⁾ relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori?

⁽¹⁾ GU n. C 114 del 28. 4. 1983, pag. 4 e 7.

Risposta

(29 luglio 1985)

1. In base alla proposta di sesta direttiva avente per oggetto l'aumento delle franchigie per i viaggiatori provenienti da un altro stato membro, il 30 aprile 1984 il Consiglio ha già adottato una direttiva che aumenta la franchigia in valore per il traffico di viaggiatori all'interno della Comunità a 280 ECU a decorrere dal 1° luglio 1984, con talune deroghe accordate all'Irlanda, alla Danimarca e alla Grecia.

Nella sessione dell'11 giugno 1985 il Consiglio si è dichiarato d'accordo per portare queste franchigie, dal 1° ottobre 1985, a 350 ECU per il viaggiatori adulti, con la possibilità di limitarle a 90 ECU per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni. In questa occasione il Consiglio ha deciso di aumentare, sempre con effetto dal 1° ottobre 1985, le franchigie quantitative applicabili al traffico comunitario per i vini tranquilli, il caffè e il tè. La Danimarca, l'Irlanda e la Grecia continuano a beneficiare di alcune deroghe al regime comunitario.

2. La proposta di settima direttiva relativa alle vendite al netto dell'imposta sotto controllo doganale nella Comunità è stata esaminata dagli organi competenti del Consiglio nel periodo dicembre 1983 — settembre 1984.

Il 14 febbraio 1984, la Corte di giustizia ha emesso la sentenza Rewe II (causa 278/82). In questa sentenza la Corte di giustizia si è, tra l'altro, pronunciata sul problema delle franchigie fiscali applicabili alle merci vendute nei duty free shops delle navi traghetto che effettuano un traffico regolare tra gli stati membri.

Il Consiglio non è giunto ad una posizione comune sulle conseguenze di questa sentenza e sulle modalità di una normativa che il Consiglio dovrebbe adottare in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 491/85

dell'on. James Provan (ED — GB)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 maggio 1985)

(85/C 248/49)

Oggetto: La John Deere

Ritiene la Commissione che, dopo l'ingente multa inflittale, la John Deere si sia conformata alle regole commerciali di cui si esige il rispetto nella Comunità europea e che anche le altre aziende costruttrici di macchinari agricoli, che sono state sottoposte ad indagine, rispettino adesso l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE?

**Risposta data dal sig. Sutherland
in nome della Commissione**

(8 luglio 1985)

Per quanto riguarda il comportamento di Deere and Company la Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla propria risposta alla sua precedente interrogazione scritta n. 433/85⁽¹⁾, tuttora valida.

Per quanto riguarda il comportamento di altri produttori di macchinari agricoli, la Commissione prosegue i suoi accertamenti. Alcuni hanno ammesso di aver violato l'articolo 85, paragrafo 1 e sono pertanto previste nuove decisioni. Finché non saranno stati ultimati gli accertamenti, la Commissione non può assicurare all'onorevole parlamentare che ogni produttore del settore rispetti le regole comunitarie di concorrenza. A tale proposito, se un membro del collegio elettorale dell'onorevole parlamentare o altri interessati ritengono che ci sia motivo di reclamo, possono ricorrere alla procedura prevista all'uopo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 537/85

dell'on. Paul Staes (ARC — B)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 maggio 1985)

(85/C 248/50)

Oggetto: Progetti in America centrale e del sud

La Commissione può fornire un quadro di insieme:

1. di tutti i progetti realizzati nell'America centrale e del sud con aiuti della CE;
2. delle specifiche caratteristiche di tali progetti;
3. delle scadenze convenute in materia di realizzazione;
4. dei relativi importi stanziati:
 - dagli organismi CE, precisando di quali organismi si tratti;
 - dal settore privato, con specifica indicazione delle imprese coinvolte;
 - dai paesi interessati dell'America latina, precisando di quali paesi si tratti?
3. In relazione a quali progetti sono attualmente in corso trattative o sono state presentate proposte presso gli organismi europei? Qual è l'importo degli stanziamenti previsti, quali sono le scadenze previste, quali i partner e quali gli apporti finanziari di detti partner?

**Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione**

(8 luglio 1985)

Data la loro mole, la Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo le tabelle ricapitolative degli aiuti concessi all'America latina dal 1979, tramite i vari strumenti d'aiuto di cui la Commissione dispone, nonché un prospetto dettagliato dei progetti/programmi di aiuto finanziari e tecnici sovvenzionati dal 1976 a favore dei paesi dell'America centrale e dell'America meridionale.

Nella maggior parte dei casi, il titolo di questi progetti rivela la natura delle azioni svolte. Per maggiori dettagli si rinvia l'onorevole parlamentare ai vari rapporti annuali che precisano la modalità di esecuzione di tale aiuto.

⁽¹⁾ Vedi pag. 24 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 635/85
dell'on. George Sutra de Germa (S — F)
al Consiglio delle Comunità europee
(5 giugno 1985)
(85/C 248/51)

Oggetto: Tariffa speciale all'orticoltura dei Paesi Bassi

Ho ricevuto la risposta del Consiglio delle Comunità europee alla mia interrogazione scritta n. 1432/84⁽¹⁾:

Devo dire che essa non mi soddisfa in quanto io ho posto una questione politica alla quale, mi pare, non è stato risposto.

Desidero quindi dal Consiglio una nuova risposta, politica, e non un'informazione su una decisione presa dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. C 135 del 3. 6. 1985, pag. 16.

Risposta
(29 luglio 1985)

Il Consiglio non è tenuto ad interpretare le motivazioni di uno stato membro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 723/85
dell'on. Beata Brookes (ED — GB)
al Consiglio delle Comunità europee
(18 giugno 1985)
(85/C 248/52)

Oggetto: Misure comunitarie specifiche in favore di zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento

Il regolamento (CEE) n. 219/84 del Consiglio⁽¹⁾ enumera cinque criteri per l'individuazione delle zone da considerarsi colpite, ma non specifica le relative soglie.

Mi consta che, per quanto riguarda il criterio b) «Occupazione industriale dipendente in ampia misura dall'industria tessile e dell'abbigliamento», il Consiglio abbia deciso una soglia del 20%.

Il Consiglio può precisare in quale pubblicazione sia stata notificata tale sua decisione?

⁽¹⁾ GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 22.

Risposta
(29 luglio 1985)

1. Nell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 219/84⁽¹⁾ il Consiglio stabilisce le zone interessate da questa azione specifica in Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Regno Unito e Paesi Bassi in base a criteri enumerati nell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento.

2. Il regolamento non prevede soglie per il criterio b) che si riferisce esclusivamente a un «*elevato grado di dipendenza dell'occupazione industriale dall'occupazione nel settore tessile e dell'abbigliamento*».

Il Consiglio non ha preso decisioni del tipo menzionato dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 732/85
dell'on. Caroline Jackson (ED — GB)
al Consiglio delle Comunità europee
(17 giugno 1985)
(85/C 248/53)

Oggetto: Applicazione del regolamento Cites

Nella riunione degli stati membri della convenzione sugli scambi internazionali di specie zoologiche e botaniche minacciate di estinzione, tenuta a Gaborone (Botswana) nel 1983, il Consiglio si è impegnato a destinare adeguati fondi e personale al fine di garantire la completa applicazione della Cites all'interno della Comunità.

Può il Consiglio precisare quali passi ha compiuto, e quali fondi ha messo a disposizione al fine di onorare l'impegno da esso assunto in tale occasione?

Risposta
(29 luglio 1985)

1. Il Consiglio è consapevole dell'importanza del lavoro di gestione e di controllo che risulta dall'adozione del regolamento (CEE) n. 3626/82⁽¹⁾ relativo alla applicazione nella Comunità della convenzione sugli scambi internazionali di specie zoologiche e botaniche minacciate di estinzione.

2. Tuttavia fa presente che è di competenza della Commissione, cui spetta provvedere al corretto svolgimento del lavoro in questione, gestire e distribuire al meglio gli stanziamenti ed il personale attribuitile dall'autorità di bilancio.

zione delle misure giuridiche, normative ed amministrative degli stati membri nel settore dei crediti al consumatore?

(¹) GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 744/85

dell'on. Thomas Megahy (S — GB)

al Consiglio delle Comunità europee

(18 giugno 1985)

(85/C 248/54)

Oggetto: Crediti al consumatore

Quali progressi sono stati compiuti in seno al Consiglio circa la proposta di una direttiva CEE sull'armonizza-

Risposta

(29 luglio 1985)

I lavori su questa proposta di direttiva proseguono in sede di Consiglio e su vari aspetti tecnici si sono compiuti progressi. La proposta pone tuttavia taluni complessi problemi, date le situazioni divergenti degli stati membri per quanto riguarda in particolare il diritto contrattuale, i sistemi bancari, il regime fiscale e l'attuale sviluppo della legislazione nazionale in materia di tutela dei consumatori nel settore del credito.

Nella sessione del 21 maggio scorso, il Consiglio ha pertanto rilevato l'opportunità di concentrare in una prima fase i lavori su talune disposizioni che richiedono di essere trattate prioritariamente perché il Consiglio possa giungere più rapidamente ad un accordo.